

LUISS GUIDO CARLI
LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI
SOCIALI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

A. A. 2012/2013

TESI IN DIRITTO DELLO SPORT

TITOLO. LO STATUS E I TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI A
LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

RELATORE: Prof. E. LUBRANO CANDIDATO: SABINO GISONDA

MATR. 084933

CORRELATORE: Prof. M. CLARICH

LA DISCIPLINA SULLO STATUS STATUS E SUI
TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI A LIVELLO
INTERNAZIONALE E NAZIONALE

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1

**REGOLAMENTO F.I.F.A. SULLO STATUS E
TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI**

1. I principi generali del Regolamento FIFA sullo status e trasferimenti dei calciatori.
2. Lo status dei calciatori.
3. Il tesseramento dei calciatori.
4. La regolamentazione del transfer ed il CIT.
5. Indennizzo di formazione.
6. Il contributo di solidarietà.
7. Mantenimento della stabilità contrattuale
8. Tutela dei minori.
9. Convocazione nelle Nazionali: disciplina del rilascio.
10. Risoluzione delle controversie.

CAPITOLO 2:

**LO STATUS E I TRASFERIMENTI DEL CALCIATORE
ALLA LUCE DELLA NORMATIVA NAZIONALE**

1. Brevi cenni sulla situazione antecedente all'entrata in vigore della Legge 23 Marzo 1981 n.91.
2. La Legge 23 Marzo 1981 n.91: contenuto generale.

3. La libertà di esercizio dell'attività sportiva.
4. La definizione di sportivo professionista.
5. La prestazione dello sportivo professionista.
6. Diritti e doveri derivanti dal contratto sportivo.
7. La durata e la cessione del contratto sportivo.
8. Norme organizzative interne della F.I.G.C. sui trasferimenti e le cessioni di contratto.

CAPITOLO 3:

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE SULLO STATUS E TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI

1. La natura giuridica del vincolo sportivo.
2. La sentenza Bosman.
 - 2.1. Effetti del caso Bosman sulla disciplina in tema di trasferimento dei calciatori
3. La sentenza Webster.

BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE

Nelle man tosto la leggiadra palla / si recaro, che ad essi avea l'industre / Polibo fatta, e colorata in rosso, / L'un la palla gittava in ver le fosche / nubi, curvato indietro; e l'altro, un salto / spiccando, riceveala, ed al compagno / la rispingea senza fatica o sforzo, / pria che di nuovo il suol col pie toccasse» così recitava il cantore Omero per descrivere il momento in cui Ulisse, di ritorno da Troia, sbarcò nell'isola di Scheria, dove il monarca Alcinoò lo accolse con grande cortesia offrendogli banchetti ricchi delle più prelibate vivande ed indisse in suo onore un ciclo di gare di corsa, lotta e lanci di pietre levigate. A completare il trattenimento offerto all'illustre ospite, i figli di Re Alcinoò, Laodamante e Alio, tratta dalle mani di un liberto una «*vermiglia palla*», inscenarono una danza nel corso della quale diedero corso ad una estemporanea esibizione di pallamano.

La decisione di iniziare il mio lavoro di tesi con questo antichissimo riferimento a quanto di più simile esistesse all'attuale gioco del calcio, è finalizzata a far comprendere come all'origine il calciatore fosse considerato semplicemente un *homo ludens* libero e non già un lavoratore vincolato ad una società sportiva.

Questo elaborato di tesi ha, pertanto, il generale proposito di esaminare l'attuale ordinamento giuridico che regola lo *status* del calciatore che, ormai lontano dalla semplice dimensione di "giocatore", può essere qualificato quale lavoratore professionista, soffermandosi in particolare sulla normativa vigente a livello sia nazionale che internazionale, nonché sulla evoluzione giurisprudenziale in tema di trasferimenti dello stesso.

CAPITOLO I

1. I PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS E TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI

I trasferimenti internazionali dei calciatori sono disciplinati dal Regolamento F.I.F.A. sullo status e sui trasferimenti dei calciatori (Regulation Governing The Status And Transfer Of Football Players).

Il Regolamento è stato emanato per la prima volta dal Comitato Esecutivo della F.I.F.A. il 7 luglio 2001 ed è entrato in vigore il 1 settembre 2001.

Ciò è stato possibile in base previsione dell'art. 61 dello Statuto della F.I.F.A., che concede al Comitato Esecutivo la facoltà di emanare un apposito Regolamento per la disciplina dello status e dei trasferimenti dei calciatori.

Oggetto di numerose modifiche e aggiornamenti nel corso degli anni, dovuti soprattutto all'evolversi della normativa comunitaria - e più in genere, internazionale - in materia di libera circolazione dei cittadini/lavoratori, tale Regolamento è stato modificato dal Comitato Esecutivo negli anni 2004, 2007, 2009 e 2010 e, infine, con la circolare n. 1327 del 2 novembre 2012 la F.I.F.A. ha emendato il suddetto Regolamento, le cui modifiche sono entrate in vigore il 1 dicembre 2012.

In tali occasioni sono state apportate modifiche ad alcune disposizioni, ma soprattutto alla struttura del Regolamento stesso – che in origine prevedeva soltanto un allegato, ovvero il Regolamento

di applicazione – prevedendo ben cinque allegati. Essi regolano rispettivamente:

- 1) il rilascio dei calciatori per le relative rappresentative nazionali;
- 2) la procedura per la richiesta di primo tesseramento e di trasferimento internazionale di minori;
- 3) il transfer;
- 4) le procedure per il pagamento dell'indennizzo di formazione; 5) le procedure per il pagamento del contributo di solidarietà¹.

Prima di analizzare in modo approfondito il contenuto del Regolamento sullo status ed i trasferimenti dei calciatori, è opportuno precisare che la sua origine si rinviene direttamente dal precedente “Accordo di Bruxelles”, stipulato il 5 marzo 2001 tra l'Unione Europea e la F.I.F.A. ed avente ad oggetto la codificazione dei principi per la modifica delle normative della F.I.F.A. relative ai trasferimenti internazionali dei giocatori.

Il suddetto accordo ha previsto una serie di principi relativi alla previsione di un sistema di disciplina dei seguenti aspetti:

1. protezione dei minori;
2. indennizzi per la formazione dei giovani calciatori;
3. mantenimento della stabilità contrattuale nel calcio;
4. meccanismo di solidarietà;
5. periodi di trasferimento;
6. risoluzione delle controversie con un sistema arbitrale.

I principi previsti da tale Accordo erano necessariamente vincolanti per la F.I.F.A., la quale, al fine di garantire l'effettiva esecuzione di

¹ *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, seconda edizione, E. Lubrano, Roma 2011, p.126

tali principi, ha emanato il Regolamento per lo status e sui trasferimenti dei calciatori oggetto della presente analisi².

Il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori è strutturato nel modo che segue:

- I. principi generali su status e trasferimenti dei calciatori (artt. 1-12);
- II. mantenimento della stabilità contrattuale (artt.13-18 bis)
- III. protezione dei minori (artt.19-19 bis);
- IV. indennità di formazione per i giovani calciatori (art.20 e allegato n.4) e meccanismo di solidarietà (art.21 e allegato n.5);
- V. risoluzione delle controversie in ambito F.I.F.A. (artt. 22-25);
- VI. disciplina del rilascio dei calciatori convocati per le nazionali (allegato n.1);
- VII disciplina del transfer (art.9 e allegati n.2, 3, 3a).

Al Regolamento ,così come descritto, sono poi stati aggiunti, come sopra precisato, cinque allegati aventi la funzione di integrare specifici aspetti già trattati nel corpo principale.

Prima di esporre in maniera approfondita la disciplina dettata in materia di status e trasferimenti dei calciatori è opportuno considerare la disposizione introduttiva che determina l'ambito di applicazione del Regolamento.

L' art.1, in particolare, precisa che il Regolamento contiene disposizioni relative allo status e all' idoneità dei calciatori a partecipare al calcio organizzato e al loro trasferimento fra società appartenenti a Federazioni differenti.

² *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, seconda edizione, E. Lubrano, Roma 2011, p.126

Altro principio fondamentale contenuto nella suddetta norma è quello secondo il quale le varie Federazioni nazionali dovranno emanare degli appositi regolamenti proprio al fine di disciplinare il trasferimento interno di calciatori ed includere in tali regolamenti alcuni dei principi fondamentali previsti dal Regolamento della F.I.F.A., tra i quali – solo a titolo esemplificativo - il principio secondo cui un contratto può essere risolto per giusta causa o per giusta causa sportiva³.

Pertanto, alcuni principi espressi nel Regolamento devono essere contemplati anche a livello nazionale: si tratta sostanzialmente di tutti i principi espressi in tema di status e trasferimenti dei calciatori in materia di tutela della stabilità contrattuale (artt.13-17 del Regolamento); diversamente alcune norme sono direttamente vincolanti per le Federazioni nazionali e, quindi, conseguentemente

³ Ogni Federazione è tenuta a recepire nei propri regolamenti degli strumenti adatti a proteggere la stabilità contrattuale, nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi nazionali. In particolare, si dovrà tenere conto dei seguenti principi:

-Articolo 13: il principio secondo cui i contratti devono essere rispettati;

-Articolo 14: il principio secondo cui i contratti possono essere risolti da entrambe le parti senza conseguenze ove sussista una giusta causa;

-Articolo 15: il principio secondo cui i contratti possono essere risolti dai professionisti ove sussista la giusta causa sportiva;

-Articolo 16: il principio secondo cui i contratti non possono essere risolti nel corso della stagione agonistica;

-Articolo 17, paragrafi 1 e 2: il principio secondo cui in caso di risoluzione di un contratto senza giusta causa sia prevista la corresponsione di un indennizzo, il cui ammontare può essere stabilito nel contratto;

-Articolo 17, paragrafi da 3 a 5: il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa sia prevista l'applicazione di sanzioni sportive nei confronti della parte inadempiente.

devono essere testualmente riprodotte nei Regolamenti interni⁴, quali ad esempio le disposizioni relative al prestito dei professionisti.

Infine, completando l'analisi del contenuto dell'art.1, non è superfluo evidenziare che al paragrafo 4 viene stabilito che il regolamento in questione disciplina la messa a disposizione dei giocatori per le rappresentative nazionali e la loro idoneità a giocare per tali squadre, ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato 1.

Anche tali disposizioni sono vincolanti per tutte le Federazioni e le società⁵.

⁴ Le disposizioni direttamente vincolanti anche a livello nazionale sono:

- a) artt. 2-8 (disposizioni relative allo status e ai trasferimenti dei calciatori);
- b) art. 10 (prestito di calciatori professionisti);
- c) art. 11 (illegittimo utilizzo di calciatori non tesserati);
- d) art. 18 (disposizioni speciali relative al rapporto tra calciatori e società);
- e) art. 18 bis (influenza di una terza parte nei rapporti tra calciatori e società);
- f) artt. 19 e 19 bis (protezione dei minori; tesseramento e dichiarazione dei minori presso le accademie);
- g) Allegato n.1 (convocazione dei calciatori per le rappresentative nazionali).

⁵ Art. 1, par.4: *Il presente regolamento disciplina inoltre la messa a disposizione dei giocatori per le rappresentative nazionali e la loro idoneità a giocare per tali squadre ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato 1. Tali disposizioni sono vincolanti per tutte le Federazioni e le società.*

2. LO STATUS DEI CALCIATORI

All'interno della normativa emanata dalla Fédération Internationale de Football Association trova uno spazio specifico la definizione di calciatore e la sua conseguente classificazione nelle diverse categorie; pertanto, oggi, è necessario considerare la definizione di calciatore non solo con riguardo alla normativa interna, ovvero quella contenuta nelle Norme Organizzative Interne sul Funzionamento della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), ma anche alla luce di quanto disposto dal Regolamento F.I.F.A. riguardante lo Status e il trasferimento dei calciatori.

In particolare, gli articoli 2, 3, 4 del Regolamento dettano dei principi generali in tema di status dei calciatori.

Per quanto riguarda lo status dei calciatori tesserati all'interno delle varie Federazioni nazionali, il presente Regolamento distingue, all'art.2, tra:

- a) professionisti, intesi come coloro che praticano l'attività di calciatore a titolo oneroso: in tal caso gli atleti devono essere legati alla società per la quale prestano la propria attività con un contratto scritto;
- b) dilettanti, quali coloro i quali praticano l'attività di calciatore senza ricevere alcun compenso, oppure ricevendo dei rimborsi o delle indennità comunque non superiori alle spese da essi sostenute per praticare l'attività di calciatore)⁶.

⁶ *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, seconda edizione, E. Lubrano, Roma 2011, p.128: "La definizione di calciatore dilettante prevista dall'art. 2 del Regolamento in questione corrisponde sostanzialmente alla definizione di calciatore "non professionista" di cui all'art. 29 delle N.O.I.F. (individuato come colui che pratica attività sportiva senza remunerazione, atta salva la possibilità di ricevere dei rimborsi-spese, indennità di trasferta e premi nei limiti di quanto

Seguono gli art. 3 e 4 che prevedono disposizioni in materia di:

a) riqualfica del calciatore professionista come dilettante: in particolare l'art.3 dispone che un calciatore tesserato come professionista può perdere tale qualifica e diventare un calciatore dilettante soltanto dopo che siano trascorsi 30 giorni dall'ultima partita dallo stesso disputata come professionista.

Nel caso in cui il calciatore perda la qualifica di professionista ed assuma quella di dilettante, lo stesso è libero di lasciare la propria società senza che alla stessa sia dovuto alcun indennizzo, salvo nel caso in cui poi - nel termine di trenta mesi dalla acquisizione dello status di dilettante - lo stesso calciatore riacquisisca la qualifica di professionista stipulando un contratto professionistico con un'altra società: in tale ipotesi, infatti, alla società potrà spettare il relativo indennizzo di formazione nei casi e nella misura prevista dal Regolamento;

b) cessazione di attività di un calciatore: l'art.4 prevede che un calciatore professionista o dilettante che interrompa la propria attività agonistica, resti comunque tesserato per la Federazione dell'ultima società per la quale è stato tesserato per un periodo di 30 mesi dall'ultima partita che lo stesso ha disputato.

La ratio della estensione del tesseramento si rinviene in diverse ragioni.

Da un lato tale meccanismo consente al calciatore, che intenda riprendere a giocare entro i trenta mesi di proroga, di conoscere per

previsto dal successivo art. 94 ter delle stesse N.O.I.F.), anche se, alla luce del nuovo art. 94 ter - che prevede la possibilità per i calciatori del campionato di serie D di stipulare accordi economici con le proprie Società fino a 25.822 euro annui - la figura del calciatore di serie D si avvicina più a quella di un "semiprofessionista" che di un vero e proprio dilettante".

quale club risulta essere tesserato in tale eventualità; inoltre, in tal modo, alla Federazione nazionale alla quale risulta essere affiliato il club, è consentito di riattivare celermente il tesseramento del calciatore o di rilasciare correttamente un Certificato di Trasferimento Internazionale (C.T.I.) nel caso in cui il calciatore intenda riprendere a giocare per una società di altra Federazione.

Infine, l'estensione del tesseramento salvaguarda l'interesse dell'ultimo club del calciatore a ricevere l'indennità di preparazione nell'eventualità che il giocatore stipuli nei trenta mesi un contratto di lavoro con una diversa società e abbia un'età inferiore a 23 anni.

3. IL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

Per poter svolgere la propria attività, il calciatore, dilettante e non dilettante deve aver ottenuto preliminarmente dalla Federazione di appartenenza la qualificazione formale costituita appunto dal tesseramento.

Il tesseramento si configura come atto d'inserimento nell'ordinamento giuridico del giuoco calcio ed è l'atto formale obbligatorio per tutti i soggetti che agiscono all'interno dell'organizzazione sportiva federale, compresi i calciatori. Secondo l'art. 5 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori con il tesseramento il calciatore accetta di aderire a tutte le norme contenute nei regolamenti, internazionali e nazionali, del settore del giuoco calcio.

Il tesseramento è considerato come una vera e propria “licenza” per i calciatori: solo infatti quelli regolarmente tesserati saranno idonei a partecipare al “Calcio Organizzato”.

Lo stesso articolo 5 pone anche dei limiti al tesseramento dei calciatori; tale norma, infatti, prevede che:

- un calciatore potrà essere tesserato solo per una società alla volta;
- nell’arco temporale di una singola stagione sportiva il calciatore può essere tesserato per un massimo di tre squadre;
- nonostante ciò, il calciatore sarà idoneo a giocare in gare ufficiali per sole due società.

Segue l’articolo 6 che chiarisce i casi in cui sia possibile effettuare il tesseramento di un atleta: i calciatori possono essere tesserati per giocare con la propria società, solo durante uno dei due periodi annualmente stabiliti dalle varie Federazioni nazionali.

L’unica deroga a tale principio è quella stabilita per i “professionisti” privi di contratto al termine di uno di suddetti periodi: questi, infatti, potranno esser tesserati in qualsiasi momento della stagione sportiva.

Il comma 2 dell’articolo 6 specifica, in particolare, che:

1. *il primo periodo di tesseramento inizia al termine della stagione agonistica e si conclude di regola prima dell’inizio della nuova stagione; in ogni caso, non potrà superare le dodici settimane di durata;*
2. *il secondo periodo di tesseramento invece cade di regola a metà stagione e non può superare le quattro settimane.*

Le Federazioni nazionali hanno l’obbligo di comunicare alla F.I.F.A. quali sono i due periodi da esse previsti per il tesseramento, con almeno 12 mesi di anticipo: in tal modo la FIFA ha la possibilità di effettuare un controllo sul rispetto, da parte delle Federazioni

nazionali affiliate ad essa, della normativa relativa ai periodi previsti per il tesseramento⁷.

Nonostante non sia prevista l'approvazione della F.I.F.A. riguardo i periodi di tesseramento previsti dalle singole Federazioni nazionali, l'obbligo di comunicazione impone alle stesse comunque di rispettare, nella fissazione di tali periodi, le regole dettate dalla F.I.F.A. con il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori.

In tal modo quest'ultima potrà sempre imporre alle Federazioni nazionali di modificare le date da esse previste per il "mercato".

Qualora le singole Federazioni nazionali non provvedano a comunicare i periodi previsti per il trasferimento, sarà la stessa F.I.F.A. a stabilirne le date.

Per completezza d'esposizione si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, le disposizioni relative ai periodi di tesseramento non si applicano alle competizioni in cui partecipano esclusivamente i dilettanti: per tali competizioni, infatti, la Federazione interessata specificherà i periodi in cui i calciatori possono essere tesserati, assicurando l'integrità sportiva della competizione.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, la Federazione che provvede al tesseramento è obbligata a fornire alla società per la quale il calciatore viene tesserato il passaporto del calciatore.

⁷ Art. 6 par. 2 Regolamento : Il primo periodo di tesseramento comincia dopo il termine della stagione agonistica e si conclude di regola prima dell'inizio della nuova stagione. Tale periodo non può superare le dodici settimane. Il secondo periodo di tesseramento cade di regola a metà stagione e non può superare le quattro settimane. I due periodi di tesseramento per la stagione devono essere inseriti nel Sistema di trasferimento elettronico (Transfer Matching System - TMS): con almeno 12 mesi prima della relativa entrata in vigore (cf. Allegato 3, Art. 5.1, paragrafo 1). Sarà cura della FIFA stabilire le date per quelle Federazioni che non provvedessero in tal senso entro i tempi prestabiliti.

Il passaporto del calciatore è un documento contenente tutte le informazioni relative alla carriera calcistica dello stesso.

In pratica, esso deve indicare tutte le società per le quali quest'ultimo è stato tesserato a partire dalla stagione in cui ha compiuto il 12° anno di età.

Il passaporto, poi, è utile soprattutto per calcolare la c.d. indennità di formazione, che deve essere corrisposta alla o alle società che hanno provveduto alla formazione del calciatore.

Ed ancora, la norma precisa che qualora il giorno del compleanno dell'atleta cada a cavallo tra due stagioni, nel passaporto dovrà essere indicato il nome della società presso la quale il giocatore è stato tesserato nella stagione successiva al suo compleanno⁸.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori la richiesta di tesseramento deve necessariamente essere accompagnata da una copia de contratto del calciatore: l'organo competente nell'ambito del processo decisionale, potrà in tal modo prendere a propria discrezione, eventuali modifiche contrattuali o atti integrativi che non siano presentati nelle modalità previste.

⁸ Art. 7: La Federazione che provvede al tesseramento è obbligata a fornire alla società per la quale il calciatore è tesserato il Passaporto del calciatore contenente tutte le informazioni relative al calciatore in questione. Il passaporto del calciatore deve indicare tutte le società per le quali quest'ultimo è stato tesserato a partire dalla stagione in cui ha compiuto il 12° anno di età. Qualora il giorno del compleanno cada a cavallo tra due stagioni, nel passaporto dovrà essere indicato il nome della società presso la quale il calciatore è stato tesserato nella stagione successiva al suo compleanno.

4. LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSFER ED IL CIT

Il "certificato internazionale di trasferimento", il cd. Transfer, è un certificato che viene rilasciato da una Federazione nazionale ad un'altra Federazione nazionale per consentire che il calciatore sia tesserato presso una società affiliata ad una diversa Federazione .

Ciò avviene in caso di trasferimento internazionale del calciatore, ovvero il trasferimento dell'atleta da una società di una Federazione che rilascia il transfer, ad un'altra di una diversa Federazione che lo riceve.

Il certificato in questione non è necessario in caso di trasferimento internazionale di calciatori con un'età inferiore ai dodici anni.

L' art. 9 del Regolamento dispone che il certificato internazionale di trasferimento deve essere rilasciato a titolo gratuito e non è soggetto né a condizioni né a limiti di tempo e qualsiasi disposto recante condizioni diverse è da considerarsi nullo e invalido⁹.

In sostanza, nell'ipotesi di "trasferimento internazionale", la nuova società potrà utilizzare il calciatore soltanto allorquando la

⁹ Art. 9:

1) I calciatori tesserati presso una Federazione possono essere tesserati presso una nuova Federazione solo quando quest'ultima abbia ricevuto il Certificato di trasferimento internazionale (in prosieguo CTI) dalla federazione di provenienza. Il CTI deve essere rilasciato a titolo gratuito e non è soggetto né a condizioni né a limiti di tempo. Qualsiasi disposto recante condizioni diverse è da considerarsi nullo e invalido. La Federazione che emette il CTI è tenuta a depositarne una copia presso la FIFA. La procedura amministrativa relativa all'emissione del CTI è contenuta nell'Allegato 3, articolo 8 e nell'Allegato 3a del presente regolamento.

2) Alle Federazioni è fatto divieto di richiedere l'emissione di un CTI al fine di consentire a un calciatore di partecipare a partite di prova.

3) La Federazione di destinazione è tenuta a comunicare per iscritto alla federazione/alle federazioni della/e società che ha/hanno provveduto alla formazione e all'istruzione del calciatore nelle fasce di età comprese tra i 12 e i 23 anni (cf. Art. 7 – Passaporto del calciatore) circa il tesseramento del calciatore in qualità di professionista a seguito del ricevimento del CTI.

4) Il CTI non è richiesto per i calciatori al di sotto dei 12 anni di età.

Federazione nazionale della precedente società di appartenenza abbia rilasciato il transfer e questo sia stato ricevuto dalla Federazione nazionale della società alla quale il calciatore si è trasferito.

Il rilascio del “transfer” è necessario, quale requisito imprescindibile, in ogni caso di trasferimento internazionale non solo a titolo definitivo, ma anche temporaneo, ovvero in caso di “prestito” di un calciatore professionista¹⁰, come precisato dall’art. 8.1 dell’Allegato n. 3.

Perché il calciatore possa partecipare a competizioni ufficiali, la società acquirente dovrà richiedere alla propria Federazione di domandare alla Federazione nazionale della società cedente di rilasciare il transfer e di inviarlo alla Federazione della società acquirente, così da rilasciarlo alla stessa.

Esso deve essere obbligatoriamente rilasciato, e – come già detto - a titolo sempre gratuito, dalla Federazione nazionale della società cedente; tuttavia, la normativa prevede delle eccezioni ovvero qualora il contratto tra la società cedente e il calciatore non sia ancora scaduto o sia insorta una sorta di controversia contrattuale tra società cedente e calciatore.

In tali circostanze la Federazione alla quale sia stato richiesto il “transfer” non può rilasciarlo e deve informare la Federazione richiedente dell’esistenza di tale controversia.

¹⁰ Allegato n.3 art. 8.1 par. 1: Qualsiasi calciatore professionista tesserato presso una società affiliata ad una determinata Federazione non può giocare per una società affiliata ad una diversa Federazione, salvo qualora la Federazione di provenienza non abbia provveduto a generare un CTI che sia stato ricevuto dalla Federazione di destinazione in conformità ai disposti di cui al presente Allegato. Il CTI in questione dovrà essere generato esclusivamente attraverso il TMS. Qualsiasi altro tipo di CTI, diverso da quello generato dal TMS, non sarà riconosciuto.

Spetterà poi alla FIFA decidere riguardo l'emissione del transfer su reclamo delle parti interessate.

Le regole appena esposte sono comuni a ogni tipologia di trasferimento internazionale; il Regolamento F.I.F.A. detta, attraverso gli Allegati al Regolamento, tre discipline differenti a seconda che il trasferimento internazionale riguardi:

- a) calciatori professionisti (Allegato 3);
- b) calciatori dilettanti e giocatori di calcio a 5 (Allegato 3a);
- c) calciatori minorenni (Allegato 2).

L'Allegato 3 del Regolamento prevede che il transfer cartaceo venga sostituito dal Certificato di Trasferimento Internazionale elettronico (CTI) quando si ha trasferimento internazionale di calciatori professionisti: il CTI è emesso tramite un sistema telematico denominato Transfer Matching System - sistema di controllo elettronico dei trasferimenti (cd. TMS).

Tale sistema è stato introdotto al congresso FIFA del 2007 con lo scopo principale di migliorare la trasparenza e l'integrità dei trasferimenti internazionali. Il sistema è stato esteso ulteriormente per rispondere a un altro obiettivo, ovvero la tutela dei minori.¹¹

Il TMS è una applicazione basata sul web che consente alle Federazioni e alle società di avere maggiori informazioni e dettagli riguardo i trasferimenti internazionali dei calciatori, aumentando così la trasparenza delle singole transazioni¹².

Uno degli obiettivi fondamentali del sistema di controllo elettronico dei trasferimenti è quello di distinguere chiaramente i diversi

¹¹ *Non si fa goal solo sul campo*, terza edizione, D. Gaspari, Edizioni del Faro, 2013, p.154.

¹² *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, seconda edizione, E. Lubrano, Roma 2011, p.140.

pagamenti relativi ai trasferimenti internazionali: inserendo nel sistema TMS tali pagamenti, viene garantita la rintracciabilità del denaro utilizzato per la compravendita degli atleti.

Nel mese di ottobre 2010 tale sistema è stato recepito dal Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori ed è stato inserito in un apposito allegato (Allegato 2). A partire da tale data, i tradizionali CTI cartacei sono stati integralmente sostituiti dal Transfer Matching System che è diventato l'unico strumento disponibile per la creazione ed il rilascio dei documenti di trasferimento dei calciatori professionisti.¹³

L'utilizzo del sistema TMS è obbligatorio per tutti i trasferimenti internazionali riguardanti calciatori professionisti, conseguentemente, qualunque tesseramento non effettuato attraverso il TMS è invalido.

Le società che partecipano ad un trasferimento internazionale sono tenute ad inserire nel sistema TMS una serie di informazioni che variano a seconda del tipo di trasferimento, e quindi a seconda che si tratti di cessione, scambio, ingaggio ecc.

La procedura per la richiesta del CTI può iniziare quindi solo dopo che le società abbiano ottemperato ai loro obblighi.

L'iter di rilascio del transfer per un calciatore professionista è quindi il seguente:

a) inserimento nel sistema TMS da parte della società che voglia tesserare un giocatore di tutti i dati (art. 4 dell'Allegato 3) e documenti (art. 8.2 dell'Allegato 3) necessari per consentire alla Federazione della società acquirente di richiedere il CTI;

¹³ *Non si fa goal solo sul campo*, terza edizione, D.Gaspari, Edizioni del faro, 2013, p.155.

b) richiesta immediata da parte della Federazione della società acquirente alla Federazione di quella cedente, inoltrata tramite sistema TMS, di emettere il CTI; si precisa che le richieste debbono essere inoltrate entro i periodi in cui sono ammessi trasferimenti di calciatori;

c) rilascio del CTI da parte della Federazione della società cedente entro 7 giorni dalla richiesta, salvo nel caso in cui vi sia una controversia in atto sul trasferimento di tale calciatore; in tal caso la Federazione delle società cedente deve informare di tale situazione la Federazione della società acquirente.

In ogni caso, dopo 30 giorni dalla richiesta effettuata da parte della Federazione della società cessionaria - qualora la Federazione della società cedente non abbia ancora emanato il transfer né fornito la motivazione di tale rifiuto - la Federazione della società cessionaria può emettere essa stessa un transfer provvisorio, che diventa comunque definitivo dopo un anno dalla richiesta originaria: tale certificato provvisorio può comunque essere ritirato dalla Commissione per lo Status dei calciatori qualora la stessa riconosca come validi i motivi del diniego del transfer esposti dalla Federazione della società cedente;

d) conferma della ricezione del CTI da parte della Federazione della società acquirente ed inserimento nel sistema TMS delle relative informazioni di tesseramento del calciatore; si precisa che tale obbligo sussiste anche nel caso di transfer provvisorio.

La disciplina dettata in materia di trasferimenti di calciatori dilettanti del calcio a 11, delle calciatrici e dei calciatori di calcio a 5 non prevede l'utilizzo del sistema TMS (Allegato 3a).

Infine, il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, attraverso l'Allegato 2, disciplina il trasferimento internazionale dei minori.

L' art.19 del citato Regolamento prevede la presenza di una sotto-commissione alla quale la Federazione, che intenda tesserare il calciatore di età inferiore di 18 anni, deve sottoporre il trasferimento prima di presentarlo alla Commissione per lo status dei calciatori.

La sotto-commissione è composta dal presidente e dal vice-presidente della Commissione stessa e da nove membri; le decisioni vengono prese da almeno 3 membri; mentre nei casi urgenti il Presidente o un membro da esso designato può decidere in qualità di Giudice unico secondo l'art. 3 dell'Allegato 2.

L'art. 5 dell'Allegato 2 disciplina integralmente la procedura di richiesta di trasferimento internazionale del calciatore minorenni, che è comunque gestita dal Transfer Matching System (TMS).

Il primo passo consiste nell'inserimento della richiesta di approvazione nel sistema TMS della Federazione interessata.

La stessa Federazione deve poi inviare tutti i documenti indicati dall'art. 5 c.2 dell'Allegato 2, i documenti che essa ritiene necessari e i documenti che la sotto-commissione richiede ai fini della decisione riguardo il trasferimento.

La Federazione di provenienza, attraverso il TMS, deve inviare tutti i documenti ritenuti opportuni alla Federazione della società acquirente; infine, la sottocommissione decide sul caso in questione e la decisione viene notificata attraverso il sistema TMS.

5. INDENNIZZO DI FORMAZIONE

La FIFA ha previsto due istituti per incentivare la crescita dei vivai e gli investimenti nelle strutture per la preparazione dei giovani calciatori: l'indennità di formazione ed il meccanismo di solidarietà.

Questi sistemi sono volti ad incoraggiare lo sviluppo dell'attività giovanile creando una forma di solidarietà tra i clubs, e riconoscendo alle società, che hanno investito nell'attività giovanile, una compensazione finanziaria oggettiva e calcolata in base a dei parametri prestabiliti.

Gli indennizzi di formazione e i contributi di solidarietà, previsti dagli artt. 20 e 21 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori della F.I.F.A, rappresentano delle importanti novità inserite nel regime dei trasferimenti internazionali sin dalla prima emanazione del Regolamento ad opera del Comitato Esecutivo nel 2001.

Tali incentivi sono previsti a favore delle società che abbiano contribuito alla formazione tecnica e professionale del calciatore o nei confronti delle società per le quali il calciatore, oggetto di trasferimento, sia stato precedentemente tesserato in età giovanile.

Il Regolamento in entrambi i casi considera come presupposto di partenza che la piena formazione del calciatore avviene tra i 12 ed i 23 anni di età dello stesso, tranne il caso in cui non risulti chiaramente evidente che il calciatore abbia terminato la propria formazione tecnico-agonistica prima del compimento del 23° anno di età; in tal caso indennizzi di formazione e contributi di solidarietà verranno distribuiti soltanto tra le società con le quali il calciatore ha giocato sino al compimento dell'età ritenuta come momento di conclusione della formazione dello stesso.

Trattandosi di un parametro estremamente variabile la F.I.F.A. con l'emanazione della circolare n.801¹⁴, ha precisato che il calciatore deve ritenersi completamente “maturato” quando fornisca stabilmente le proprie prestazioni per conto della prima squadra della società con la quale lo stesso è tesserato.

L'Allegato 4 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori si occupa esclusivamente della indennità di formazione.

La indennità di formazione è dovuta al club che ha provveduto alla formazione dell'atleta e costituisce quindi “una sorta di sistema solidaristico fra i club relativamente ai costi sostenuti durante gli anni di permanenza presso un determinato club”, per incoraggiare gli investimenti in tale settore dei giovani atleti¹⁵.

Trattasi di un indennizzo oggettivamente predeterminato attraverso una serie di parametri previsti dagli artt. 4, 5, 6 del citato Allegato.

Gli indennizzi in questione devono essere pagati dalla società che acquista o che tessera il calciatore alle società che hanno contribuito alla formazione dell'atleta in questione.

L'indennità di formazione è dovuta nei seguenti casi (art. 2):

- a) quando un calciatore viene tesserato per la prima volta come professionista;
- b) quando un professionista viene trasferito fra società appartenenti a due Federazioni diverse (nel corso del contratto o a fine del medesimo) prima della fine della stagione del suo 23° compleanno.

¹⁴ *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, seconda edizione, E. Lubrano, Roma 2011, p.132: con Circolare n.801, la FIFA ha precisato che, come regola generale, il calciatore deve ritenersi completamente "maturato" (anche prima dei 23 anni) quando lo stesso fornisca stabilmente le proprie prestazioni per conto della prima squadra della società con la quale lo stesso è tesserato.

¹⁵ *Non si fa goal solo sul campo*, terza edizione, D.Gaspari, Edizioni del faro, 2013, p.236.

L' art. 2 dell'Allegato elencare, altresì, i casi in cui l'indennizzo di formazione non è dovuto:

- a) se la società di provenienza risolve il contratto con il calciatore senza giusta causa, fatti salvi i diritti della società di provenienza;
- b) se il calciatore è trasferito ad una società di 4^a categoria;
- c) se il professionista, a seguito del trasferimento, riacquista lo status di dilettante a seguito del trasferimento¹⁶.

All' art. 3 dell'Allegato viene disciplinato l'obbligo di corresponsione dell'indennità di formazione *quando un calciatore viene tesserato come professionista per la prima volta, la società per la quale viene tesserato deve corrispondere l'indennità di formazione entro 30 giorni dal tesseramento, a tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato (in base alla carriera del calciatore risultante dal passaporto del calciatore) e che hanno contribuito alla sua formazione a partire dalla stagione de suo 12° anno di età* (art.3 Allegato 4 del Regolamento su status e trasferimenti dei calciatori).

La somma costituente l'indennità di formazione complessiva viene quindi distribuita tra le varie società *in modo proporzionale tenendo conto del periodo di formazione trascorso in ciascuna società* (art. 3 par. 1 Allegato 4) dal calciatore nel periodo compreso tra i 12 ed i 23 anni di età dello stesso.

Nei successivi trasferimenti del calciatore già professionista, l'indennità di formazione deve essere corrisposta solo alla società di provenienza del calciatore tenendo conto del periodo in cui egli è stato effettivamente formato da quella società.

¹⁶ *Non si fa goal solo sul campo*, terza edizione, D.Gaspari, Edizioni del faro, 2013, p.230.

Sia quando il calciatore viene tesserato come professionista per la prima volta, sia nei trasferimenti successivi al primo, l'indennità di formazione deve essere corrisposta alla società entro 30 giorni a partire dalla data di tesseramento del professionista presso la Federazione di destinazione (art. 2 Allegato 4).

Qualora non sia possibile sapere per quali società il calciatore ha prestato la propria attività nell'età di formazione e tali società non si manifestino entro diciotto mesi dal momento della stipula del primo contratto da professionista del calciatore, l'indennizzo di formazione sarà corrisposto alla Federazione (o Federazioni) del Paese (o dei Paesi) in cui il professionista ha ricevuto la propria formazione.

Le Federazioni saranno obbligate a reinvestire le somme ricevute come indennizzi di formazione in programmi di sviluppo del calcio giovanile secondo l'art. 3 par. 3 dell'Allegato 4.

Il calcolo dell'indennità di formazione (art. 5 Allegato 4) si deve rifare ai costi che sarebbero stati sostenuti dalla nuova società se questa avesse dovuto provvedere alla formazione del calciatore. Tale principio ha la finalità di favorire la solidarietà all'interno del mondo del calcio.

L'indennità è dovuta per la formazione e l'educazione di un calciatore cresciuto tra il 12° e il 23° anno di età; tuttavia, il periodo di formazione di un calciatore potrebbe concludersi prima del compimento del 21° compleanno, in questo caso l'indennità sarà dovuta fino al compimento di questa età.

Ogni Federazione deve distinguere le proprie società in 4 tipi di categorie, a seconda degli investimenti finanziari sostenuti per la formazione dei calciatori, al fine di calcolare l'indennità dovuta per i costi di formazione e istruzione.

Nel calcolo dell'indennità di formazione la FIFA, oltre a dividere in categorie le confederazioni, ha identificato un parametro detto "fattore calciatore", ossia il rapporto tra la spesa da sostenere per un numero di giocatori tali al fine di produrre un calciatore professionista; in sintesi quanto è l'ammontare che si deve spendere affinché si possa ottenere un calciatore professionista.

Il par. 2 del citato articolo 4 dispone che costi di formazione e classificazione in categorie delle società calcistiche di ogni Federazione sono pubblicati sul sito della F.I.F.A. e vengono aggiornati alla fine di ogni anno solare.

La circolare n.1249 del 2010 ha specificato i criteri di distinzione delle quattro categorie:

- Categoria 1 (livello massimo, ossia centro di formazione di alto livello): tutte le società di calcio di Serie A delle Federazioni affiliate che investono mediamente importi simili nella formazione dei calciatori.
- Categoria 2 (professionisti, ma a un livello inferiore): tutte le società di Serie B delle federazioni affiliate nella categoria 1 e tutte le società di Serie A in tutti gli altri paesi in cui il calcio è uno sport professionistico.
- Categoria 3: tutte le società di terzo livello delle federazioni affiliate nella categoria 1 e tutte le società di Serie B in tutti gli altri paesi in cui il calcio è uno sport professionistico;
- Categoria 4: tutte le società di quarto livello e dei campionati inferiori delle Federazioni affiliate nella categoria 1, tutte le società di terzo livello e dei campionati inferiori in tutti i paesi in cui il calcio non è uno sport professionistico e tutte le

società nei paesi in cui il calcio viene giocato solo a livello amatoriale.

Inoltre, è importante evidenziare che la FIFA, all'art.5 par.3 dell'Allegato 4, ha ideato un sistema per evitare di rendere eccessivamente onerosa l'indennità di formazione dei giovani calciatori¹⁷.

In ultima analisi vi è una disciplina speciale per i paesi UE/SEE (Unione Europea/Spazio Economico Europeo) prevista dall'art. 6 dell'Allegato 4 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, secondo il quale la stagione finale per quel che concerne la formazione del calciatore è quella in cui compie 21 anni; qualora il calciatore abbia terminato la sua formazione prima del 21° anno di età, allora l'indennità sarà limitata al periodo che intercorre tra il 12° anno e la stagione in cui è terminata la formazione.

Per i calciatori che si trasferiscono da una Federazione all'altra all'interno del territorio UE/SEE vi sono 3 principi che si distinguono dalla normativa generale:

- a) nel caso di trasferimento da categoria inferiore a superiore nel calcolo dell'indennità si deve fare la media dei costi delle due categorie;
- b) nel caso di trasferimento da categoria superiore a inferiore nel calcolo dell'indennità si prende il costo di formazione della categoria più bassa;

¹⁷ Art. 5 par.3 Allegato 4: Per garantire che l'indennità di formazione dei giovani calciatori non sia fissata ad un livello irragionevolmente elevato, i costi di formazione per le stagioni tra il 12° e il 15° compleanno (ovvero 4 stagioni) sono calcolati in base ai costi di formazione e di istruzione stabiliti per le società di 4ª categoria. Tuttavia, questa eccezione non si applica nel caso in cui l'evento che dà diritto all'indennità di formazione (cf. Allegato 4, Art. 2, paragrafo 1) si verifichi prima della fine della stagione in cui il calciatore compie il suo diciottesimo anno di età.

c) nel caso in cui un club non offra al calciatore un nuovo contratto, il club perde il suo diritto all'indennità di formazione a meno che non provi attraverso una serie di documenti e di circostanze di dover avere comunque l'indennità, ad esempio nel caso in cui la società retroceda dai professionisti ai dilettanti in quel caso è comunque dovuto l'indennità di formazione alla società. Però al fine di salvaguardare il proprio diritto all'indennità di formazione, la società di provenienza deve offrire al calciatore un contratto per iscritto a mezzo raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza del suo contratto. L'offerta che deve pervenire al calciatore deve essere almeno equivalente al contratto corrente, altrimenti è come se il club non avesse offerto un nuovo contratto. Con la conseguenza che il giocatore si potrà tesserare presso il nuovo club, senza che quest'ultimo debba pagare l'indennità di formazione al precedente. Per ultimo l'art. 7 dell'Allegato dispone che *la Commissione disciplinare della F.I.F.A. può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle società o dei calciatori che risultassero inadempienti in ordine agli obblighi sanciti nel presente allegato.*

6. IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Un altro fondamentale istituto contenuto nel Regolamento è il meccanismo di solidarietà costituito dal pagamento, solo nei casi di trasferimenti di calciatori a titolo oneroso, di un contributo pari al 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell'indennità di formazione da parte della società acquirente a favore di tutte quelle società che abbiano contribuito alla formazione del calciatore.

Tale contributo deve essere distribuito tra tutte le società per le quali il calciatore “trasferito” ha militato dai 12 ai 23 anni nella misura del 5% della somma complessiva per ogni anno disputato con tali società tra i dodici e i quindici anni e nella misura del 10% della somma complessiva per i restanti anni.

Nell’ipotesi in cui il calciatore sia cresciuto nell’età della propria formazione presso un’unica società, a questa spetta l’intero contributo di solidarietà.

La società di destinazione è tenuta a versare il contributo di solidarietà alla o alle società che hanno contribuito alla formazione e alla crescita del calciatore entro e non oltre 30 giorni dal tesseramento del calciatore ovvero entro 30 giorni dalla data dei singoli pagamenti in caso di pagamenti rateali.

È la stessa società di destinazione a dover calcolare l'ammontare del contributo per poi distribuirlo in relazione alla carriera del calciatore secondo le informazioni contenute nel passaporto dello stesso.

Sempre secondo quanto disposto dall'art. 2 par.2 dell'Allegato 5 il calciatore, se necessario, deve offrire la propria collaborazione nell'espletamento di questo compito¹⁸.

Tuttavia, il contributo non deve essere pagato in caso di trasferimenti riguardanti calciatori il cui contratto di ingaggio con la società sia scaduto trattandosi in tal caso di un’ipotesi in cui il trasferimento avviene a “parametro zero”.

¹⁸ Art. 2 par. 2 Allegato 5: Spetta alla società di destinazione calcolare l'ammontare del contributo di solidarietà e distribuire lo stesso in funzione della carriera del calciatore, secondo quanto riportato nel passaporto del calciatore. All’occorrenza, il calciatore deve offrire alla società di destinazione la propria collaborazione nell’espletamento di questo compito.

Il c.d. parametro zero è conseguenza diretta della sentenza Bosman, che di seguito sarà oggetto di un ampio approfondimento, la quale ha dichiarato illegittimo il cd. “parametro” o “indennità di preparazione e promozione” da versare alla società cedente nel caso in cui il contratto che lega la stessa al calciatore sia scaduto.

Così come per l'indennità di formazione, l'art. 2 dell'Allegato 5, al paragrafo 3, dispone che nel caso in cui non sia possibile ricostruire con quali società il calciatore ha militato nel periodo compreso tra i 12 ed i 23 anni di età e tali società non si manifestino entro 18 mesi dal trasferimento, il contributo di solidarietà teoricamente spettante alla/alle società viene attribuito alla Federazione presso la quale il calciatore si è formato.

La Federazione in questione dovrà obbligatoriamente reinvestire tale somma in programmi di sviluppo del calcio giovanile.

7.MANTENIMENTO DELLA STABILITÀ CONTRATTUALE.

Il Titolo IV del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori della F.I.F.A. è intitolato *Mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e società*.

L' art. 13 afferma che il contratto tra un calciatore professionista ed una società può terminare solo alla sua scadenza o previo reciproco accordo tra le parti.

Qualora sussista una giusta causa, entrambe le parti possono risolvere il contratto senza che ciò determini la corresponsione di indennità o la imposizione di sanzioni sportive (art. 14).

Per giusta causa deve intendersi un motivo valido e grave per cui risolvere il contratto come ad esempio la mancata retribuzione da parte della società nei confronti del calciatore per un periodo superiore a tre mesi, nonostante la diffida ad adempiere comunicata dal giocatore stesso.

All' ipotesi prevista dall'art. 14 si aggiunge la previsione di risoluzione del contratto per giusta causa sportiva disciplinata dall'art. 15 del Regolamento: *“Un professionista affermato, che nel corso di una stagione agonistica abbia disputato meno del 10 % delle gare ufficiali a cui partecipa la società di appartenenza, ha la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza naturale per giusta causa sportiva. Nel valutare casi di questo genere sarà tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore. La sussistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Benché in simili eventualità non sia prevista l'imposizione di sanzioni sportive, potrebbero essere previste corresponsioni di indennizzi. Il professionista può rescindere dal contratto per giusta causa sportiva nei 15 giorni successivi all'ultima gara ufficiale della stagione disputata per la società presso la quale egli è tesserato”*.

Tale previsione, che rappresenta una particolarità del calcio internazionale, non è mai stata invocata da nessun calciatore dal momento della sua entrata in vigore.

Dalle ipotesi previste dagli artt. 14 e 15 del Regolamento si discosta totalmente la risoluzione del contratto senza giusta causa e le conseguenze che ne derivano (art. 17).

L'art. 17 si compone di cinque parti. La parte inadempiente in tutti i casi è tenuta a corrispondere un'indennità alla controparte. Tale

indennità, se non è prevista nel contratto e non è stabilita dalle parti, va calcolata in base ad una serie di parametri previsti nella parte 1 dell'art. 17, ovvero:

- a) leggi nazionali vigenti;
- b) specificità della pratica sportiva;
- c) criteri oggettivi del caso.

Nel caso in cui sia un calciatore a recedere senza giusta causa, anche la sua nuova società risponde in solido per il pagamento di tale indennità (art. 17 parte 2).

Laddove il recesso unilaterale del calciatore avvenga durante il periodo protetto, l'art. 17 prevede l'applicazione di sanzioni sportive a carico dello stesso¹⁹.

Il “periodo protetto” del contratto è definito dal Regolamento FIFA come un periodo di tre stagioni intere o di tre anni che segue l’entrata

¹⁹ Art. 17 par. 3: Oltre all’obbligo di corrispondere un indennizzo, è prevista l’applicazione di sanzioni sportive a carico di qualsiasi calciatore che rescinda il contratto durante il periodo protetto. Questa sanzione consiste nel divieto di partecipare a incontri ufficiali per quattro mesi. In presenza di aggravanti, tale divieto sarà esteso a sei mesi. Queste sanzioni sportive avranno effetto immediato, una volta che al calciatore sarà stata notificata la decisione del caso. Le sanzioni sportive saranno sospese nel periodo che intercorre tra l’ultima partita ufficiale della stagione e la prima partita ufficiale della stagione successiva; in entrambi i casi sono da intendersi incluse coppe nazionali e campionati internazionali per società. Tuttavia, la sospensione delle sanzioni sportive non verrà applicata nel caso in cui il calciatore sia un elemento consolidato della nazionale della federazione che il calciatore ha il diritto di rappresentare e nel caso in cui la federazione interessata stia disputando la fase finale di un torneo internazionale nel periodo che intercorre tra l’ultima partita e la prima partita della stagione successiva. Il recesso unilaterale senza giusta causa o giusta causa sportiva successivamente al periodo protetto non comporterà l’imposizione di sanzioni sportive. Misure disciplinari possono tuttavia essere imposte al di fuori del periodo protetto per mancata comunicazione di recesso entro 15 giorni dall’ultima partita ufficiale della stagione (incluse le coppe) disputata dalla società presso la quale il calciatore è tesserato. Il periodo protetto inizia nuovamente quando, in sede di rinnovo del contratto, la durata del contratto precedente viene prorogata.

in vigore di un contratto, laddove tale contratto sia stato stipulato prima del 28° compleanno del professionista, ovvero un periodo di due stagioni intere o di due anni, laddove tale contratto sia stato stipulato dopo il 28° anno di età.

La sanzione prevista dalla parte terza dell'art. 17 consiste nel divieto di partecipare a incontri ufficiali per quattro mesi (sei mesi in presenza di aggravanti): tali sanzioni decorreranno dall'inizio della stagione successiva presso la nuova società.

In tutti i casi di recesso unilaterale senza giusta causa o senza giusta causa sportiva avvenuto successivamente al periodo protetto non è configurabile l'applicazione di sanzioni sportive. Tuttavia possono essere irrogate sanzioni disciplinari anche al di fuori del periodo protetto, in caso di mancata comunicazione di recesso entro 15 giorni dall'ultima partita ufficiale della stagione (inclusa la coppa nazionale) disputata dalla società presso la quale il calciatore è tesserato.

E' importante precisare che in caso di proroga della durata del contratto, attraverso il rinnovo dello stesso, il periodo protetto inizia a decorrere nuovamente.

La norma non tralascia l'ipotesi di violazioni commesse dalla società calcistica; infatti sono previste sanzioni sportive, consistenti nel divieto di tesserare nuovi calciatori a livello nazionale ed internazionale per una durata pari a due periodi di tesseramento, nei confronti della società che commetta una violazione contrattuale o che abbia indotto un calciatore a tale violazione durante il periodo protetto.

Salvo dimostrazione del contrario, si ritiene che una società che tesserò un professionista che abbia rescisso il proprio contratto senza

giusta causa abbia indotto tale professionista a commettere la violazione contrattuale (art. 17 parte 4).

L'ultima parte dell'art. 17 statuisce che qualsiasi persona (dirigenti di società, agenti di calciatori, calciatori ecc.) soggetta allo Statuto e ai Regolamenti della FIFA che induca alla violazione contrattuale tra professionista e società per facilitarne il trasferimento verrà punita con le sanzioni del caso.

Del titolo IV fanno parte altresì gli artt. 18 e 18 bis contenenti alcune disposizioni speciali relative ai contratti tra professionisti e società e all'influenza di terzi sulle società, in particolare:

- a) l'obbligo di menzionare nel contratto di trasferimento di un calciatore stipulato tra due società e nel contratto di ingaggio stipulato tra calciatore e società il coinvolgimento, eventuale, di un agente di calciatori indicando espressamente il nome dell'agente in questione;
- b) la durata del contratto stipulato tra calciatore e società. E' previsto che il contratto abbia una durata minima che ha inizio dalla data di tesseramento fino alla fine della stagione ed una durata massima di cinque anni, mentre i contratti di qualsiasi altra durata sono validi ed autorizzati solo se conformi alle disposizioni nazionali. Per i calciatori che abbiano un'età inferiore a diciotto anni l'art. 18 dispone che il contratto non può avere una durata superiore ai tre anni ed eventuali clausole che sanciscano un periodo più esteso non saranno ritenute valide;
- c) l'obbligo, per la società che intenda negoziare un contratto con un calciatore, di informare per iscritto la società di appartenenza del medesimo prima di intraprendere trattative con il professionista in

questione; diversamente, nel caso in cui il contratto che lega il calciatore alla società sia scaduto o scada entro sei mesi, il calciatore è libero di concludere un contratto con un'altra società;

- d) la non sottoponibilità della validità del contratto di trasferimento o del contratto di ingaggio del calciatore ad un esame medico e/o ad un permesso di lavoro;
- e) il divieto, imposto dall'art. 18 bis, per le società di stipulare contratti che permettano a qualsiasi altra parte o a terzi di interferire con i rapporti di lavoro e di trasferimento della società stessa. La Commissione disciplinare della FIFA può imporre misure disciplinari alle società che non osservino gli obblighi previsti dalla prima parte dell'art. 18 bis.

8. LA TUTELA DEI MINORI

La FIFA, in qualità di massima autorità in ambito calcistico, pone giustamente particolare attenzione alla disciplina riguardante il trasferimento dei minori.

Sin da settembre 2001, la tutela dei minori ha rappresentato uno dei fondamenti del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori; la tutela dei minori è stata inserita tra i principi fondamentali dell'accordo stipulato nel marzo del 2001 tra FIFA/UEFA e la Commissione Europea, ponendo così fine alle obiezioni sul sistema dei trasferimenti internazionali sollevate da quest'ultima.

La principale finalità delle disposizioni contenute negli artt. 19 e 19 bis è quella di rafforzare ulteriormente gli sforzi compiuti dalla FIFA per tutelare i giovani calciatori dallo “sfruttamento economico” e creare deterrenti al “furto” dei giovani talenti²⁰

Il paragrafo primo dell'art. 19 dispone la regola generale secondo la quale i trasferimenti internazionali dei calciatori sono consentiti solo se il calciatore ha superato il diciottesimo anno di età.

A tale regola il paragrafo seguente del citato articolo pone delle condizioni, rispettate le quali, si rende possibile il trasferimento internazionale di minori, ovvero:

a) in caso di trasferimento internazionale "extraeuropeo" il trasferimento del calciatore non ancora diciottenne è ammesso soltanto se la famiglia dello stesso si trasferisce nella Nazione della società acquirente e per motivi che siano indipendenti dal calcio. Per trasferimento "extraeuropeo" si intende il trasferimento del calciatore tra due società delle quali almeno una, o entrambe, è affiliata ad una Federazione non appartenente all'Unione Europea.

b) in caso di trasferimenti "intraeuropei", ovvero di trasferimenti tra due società entrambe affiliate a Federazioni appartenenti all'Unione Europea, il trasferimento del calciatore ancora minorenne è consentito se lo stesso ha un'età compresa tra i sedici ed i diciotto anni.

In tal caso però la società di destinazione è obbligata a soddisfare determinati obblighi al fine di garantire al calciatore una adeguata formazione sportiva e scolastica .

²⁰ *Non si fa goal solo sul campo*, terza edizione, D.Gaspari, Edizioni del Faro, 2013, p.187.

La nuova società, all'atto del tesseramento, dovrà dimostrare alla propria Federazione di aver soddisfatto tali obblighi previsti dall'art. 19 paragrafo 2.

c) nel caso in cui il calciatore, ancora minorenne, abbia la residenza ad una distanza inferiore a 50 chilometri dal confine nazionale e la distanza tra la residenza del calciatore e la sede della società non superi i 100 chilometri.

In questi casi il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso.

Tali condizioni si applicano anche nel caso di primo tesseramento del calciatore che ha una nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiede di essere tesserato per la prima volta (art. 19 par. 3)²¹.

Per garantire il rispetto delle condizioni richieste ogni trasferimento internazionale di minori e ogni primo tesseramento in un paese diverso dal proprio paese di appartenenza è sottoposto, su richiesta della Federazione di che intenda tesserare il calciatore, alla approvazione di una sotto-commissione nominata appositamente dalla Commissione per lo status dei calciatori²².

Tale approvazione deve necessariamente essere ottenuta prima della richiesta di certificato internazionale di trasferimento e prima del primo tesseramento. Ogni violazione verrà sanzionata dalla

²¹ Art. 19 par. 3: Le stesse condizioni riportate nel presente articolo si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta.

²² *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, seconda edizione, E. Lubrano, Roma 2011, p. 132.

Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare della FIFA (art.19 paragrafo 4).

E' importante sottolineare che l'intera procedura di approvazione delle domande dovrà avvenire attraverso il Transfer Matching Sistem (TMS) inviando la serie di documenti richiesti e specificati dall'art. 5 dell'Allegato 2²³; la richiesta verrà elaborata solo ove tutta la documentazione obbligatoria sia presentata unitamente alla eventuale traduzione e alle conferme ufficiali correttamente inoltrate.

La sotto-commissione potrà chiedere, in qualsiasi momento, altra documentazione al richiedente²⁴.

Infine l'art.19 bis impone alle società che gestiscono un'Accademia di dichiarare, alla Federazione sul cui territorio l'Accademia svolge la propria attività, i calciatori minorenni che frequentano l'Accademia medesima. Se l'Accademia non è gestita da una società calcistica, spetta alla stessa l'obbligo di dichiarare alla Federazione i minori che la frequentano.

²³ Art. 5 par.2 Allegato 2 :

In base ai dati del caso in questione, la Federazione che presenta una richiesta dovrà inviare obbligatoriamente la documentazione specifica seguendo l'elenco contenuto nel TMS.

- Prova dell'identità e della nazionalità – calciatore
- Prova dell'identità e della nazionalità – genitori del calciatore
- Prova della data di nascita (certificato di nascita)– calciatore
- Contratto di lavoro – calciatore
- Contratto di lavoro – genitori del calciatore
- Permesso di lavoro – calciatore
- Permesso di lavoro – genitori del calciatore
- Prova della residenza – calciatore
- Prova della residenza – genitori del calciatore
- Documentazione della formazione accademica
- Documentazione della formazione calcistica
- Documentazione della sistemazione logistica
- Autorizzazione dei genitori
- Prova della distanza: regola dei 50 km
- Prova del consenso della Federazione di controparte.

²⁴ *Non si fa goal solo sul campo*, terza edizione, D.Gaspari, Edizioni del faro 2013, p.187.

Ed ancora, per le Federazioni è previsto l'obbligo di tenere un registro contenente i nomi e le date di nascita dei minori che sono stati dichiarati dalle società o dalle accademie (art. 19 bis par.3).

L'art. 19 bis al paragrafo 4 dispone che le accademie ed i calciatori si impegnano, attraverso la dichiarazione, a rispettare e promuovere i principi etici del calcio organizzato ed a praticare il gioco del calcio in conformità allo Statuto FIFA.

Sarà la Commissione disciplinare a sanzionare eventuali violazioni ai sensi del Codice disciplinare FIFA.

9. CONVOCAZIONE NELLE NAZIONALI: DISCIPLINA DEL RILASCIO

L'Allegato 1 del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori è interamente dedicato alla disciplina riguardante lo svincolo dei calciatori per le squadre nazionali.

La normativa si articola attraverso la regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra Federazione nazionale che convoca per la propria rappresentativa nazionale, la società nella quale il calciatore milita e il calciatore stesso.

Vengono quindi individuati degli obblighi reciproci riguardanti le tre parti in questione:

- a) obblighi della Federazione nei confronti della società del calciatore convocato;
- b) obblighi della società in questione nei confronti della Federazione che ha convocato il calciatore;

c) obblighi del calciatore sia nei confronti della propria società sia nei confronti della propria Federazione.

Gli obblighi della Federazione nei confronti della società del calciatore convocato sono:

1) rendere la convocazione per iscritto al massimo 15 giorni prima del giorno della partita per la quale il calciatore è convocato. Se la convocazione riguarda la finale di un torneo internazionale, la Federazione deve dare comunicazione scritta al calciatore al massimo 15 giorni prima del periodo di preparazione di 14 giorni. Tali comunicazioni devono essere rese anche alla società di appartenenza del calciatore, la quale deve confermare lo svincolo dell'atleta nei sei giorni successivi;

2) farsi carico delle spese di viaggio sostenute dal calciatore a seguito della convocazione;

3) assicurarsi che il calciatore rientri alla società di appartenenza secondo i tempi prestabiliti, dopo la partita della propria Nazionale. In caso di ritardi nel rientro, il periodo di svincolo per le successive convocazioni viene ridotto; in caso di reiterate violazioni da parte della Federazione, la Commissione per lo status dei calciatori si riserva la facoltà di applicare sanzioni adeguate (ammende, riduzione del periodo di svincolo, divieto di convocazione per le partite successive).

Diversi sono gli obblighi della società di appartenenza del calciatore convocato nei confronti della Federazione.

In primo luogo il Regolamento sancisce l'obbligo per le società di rilasciare i propri calciatori convocati per le Nazionali del Paese per il quale essi siano idonei a giocare in base alla loro nazionalità, nel caso in cui siano selezionati dalla Federazione di appartenenza;

qualunque accordo diverso, tra società e calciatore, è da considerarsi nullo.

Lo svincolo dei calciatori è obbligatorio solo per le partite previste nelle date indicate dal Calendario Coordinato Internazionale e per ogni partita specificamente indicata dal Comitato Esecutivo della FIFA.

Le società per la quale il calciatore è tesserato è tenuta ad assicurare il proprio calciatore per malattia e infortuni per l'intero periodo di svincolo. Tale copertura dovrà essere estesa anche agli infortuni subiti dal calciatore durante l'incontro o gli incontri internazionali per i quali è messo a disposizione.

Il rilascio dei calciatori da parte delle società di appartenenza deve essere eseguito in modo da consentire che la rappresentativa nazionale abbia a disposizione il calciatore in un termine adeguato prima della partita, in modo da consentirgli una adeguata preparazione.

I periodi di preparazione sono i seguenti:

- a) 48 ore per le partite amichevoli, per le partite di qualificazione ad una competizione internazionale programmate in una data prevista per gare amichevoli e per partite amichevoli previste in una data riservata alle partite di qualificazione a tornei internazionali;
- b) 4 giorni per la qualificazione a tornei internazionali. Il periodo di svincolo è prolungato a 5 giorni se la partita in questione si svolge in una confederazione diversa da quella di appartenenza della società;
- c) 14 giorni per la gara finale di un torneo internazionale.

Qualora una società si rifiuti o non provveda a svincolare un calciatore, la Federazione che ha convocato un proprio calciatore - soltanto dopo aver richiesto di intervenire, senza esito, alla

Federazione presso la quale il calciatore è tesserato –potrà richiedere l'intervento della FIFA per ottenere il rilascio in questione.

E allorquando una società si rifiuti o non provveda a svincolare un calciatore, violando le disposizioni contenute nell'Allegato 1 del Regolamento, la Commissione dei calciatori provvederà a richiedere alla Federazione di appartenenza della società di applicare la sanzione della “sconfitta a tavolino” per tutte le gare in cui abbia partecipato il calciatore richiesto, senza esito positivo, dalla rappresentativa nazionale.

L'Allegato 1 del Regolamento, oltre a prevedere obblighi a carico delle Federazioni e delle società, prevede altresì obblighi che gravano sui calciatori convocati per le rappresentative nazionali da rispettare sia nei confronti della propria società che nei confronti della Federazione di appartenenza.

Il calciatore è obbligato, nei confronti della propria Federazione, a rispondere in modo affermativo alla convocazione della Federazione che ha il diritto di rappresentare in virtù della propria nazionalità.

Tale obbligo ovviamente non si configura in caso di infortunio dell'atleta: in tal caso il calciatore che, a causa di infortunio o di malattia, non sia in grado di rispondere alla convocazione della Federazione Nazionale di appartenenza, è obbligato a sottoporsi a visita medica effettuata da un medico scelto dalla Federazione stessa, ma solo nel caso in cui sia la Federazione a richiedere espressamente tale visita.

In caso di non disponibilità a causa di infortunio o malattia, il calciatore, che non risponde alla convocazione della rappresentativa nazionale, non può comunque giocare per la società per a quale è

tesserato durante il periodo dello svincolo o durante il periodo in cui tale giocatore avrebbe dovuto essere svincolato.

A tal proposito, è bene sottolineare che tale limitazione a disputare partite per la società di appartenenza, è prolungata di 5 giorni qualora il calciatore, per qualunque motivo, non abbia voluto o potuto rispondere alla convocazione.

Il calciatore è tenuto, dopo aver disputato la partita per la quale è stato convocato dalla propria nazionale, a rendersi nuovamente disponibile per la società per la quale è tesserato, entro e non oltre 24 ore dalla fine della partita, se ha giocato nello stesso continente ove ha sede la società (entro 48 ore se ha giocato con la propria rappresentativa nazionale in un continente diverso da quello in cui ha la sede la società per la quale è tesserato).

Qualora il calciatore non rispetti tali obblighi nei confronti della propria società, egli andrà incontro ad una riduzione del periodo di svincolo per le successive convocazioni della Federazione che è tenuto a rappresentare.

Tali riduzioni si configurano nella misura di:

- a) 24 ore invece di 48 ore in caso di partite amichevoli;
- b) 3 giorni invece di 4 o 5 giorni in caso di partite di qualificazione;
- c) 10 giorni invece di 14 giorni in caso finale di un torneo internazionale.

A tali riduzioni possono aggiungersi, in caso di violazioni reiterate di tali disposizioni da parte del calciatore, sanzioni di carattere pecuniario o la sospensione dalle convocazioni per le partite successive della propria rappresentativa nazionale.

10. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Dopo aver esaminato i principali aspetti disciplinati dal Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, merita certamente un cenno il contenuto del capo VIII dello stesso (artt. da 22 a 25) che contiene la normativa relativa al sistema di risoluzione delle controversie.

Secondo tale disciplina:

a) coloro i quali siano coinvolti nelle controversie (calciatori, società, Federazioni), ferma restando la competenza della FIFA, possono ricorrere anche alla giustizia statale;

b) è predisposto un sistema di giustizia interna della FIFA per le controversie relative:

b1) all'applicazione dei principi in materia di stabilità contrattuale;

b2) ai rapporti di lavoro - intercorrenti tra società e calciatori o allenatori - che abbiano dimensione internazionale;

b3) all'indennizzo di formazione o al contributo di solidarietà in caso trasferimenti internazionali;

c) nel caso in cui non siano ancora trascorsi due anni dall'evento che ha generato la controversia, questa può essere sottoposta comunque:

c1) alla Commissione per lo Status del calciatore (art.23);

c2) alla Camera di risoluzione delle controversie (C.R.C.)

presso la Commissione per lo Status del calciatore (art.24).

Le decisioni prese dalla Commissione per lo Status del calciatore e dalla Camera di risoluzione delle controversie sono impugnabili al Tribunale Amministrativo Sportivo (T.A.S.).

L'elemento innovativo che si riscontra in tale sistema è rappresentato dal fatto che, per la prima volta nella storia del calcio, la normativa in parola prevede espressamente la possibilità di rivolgersi

alternativamente anche alla magistratura statale ordinaria, senza pregiudizio alcuno.

L'affermazione di tale principio di libertà, da parte dello stesso ordinamento sportivo, costituisce una svolta nei rapporti tra gli ordinamenti sportivi e gli ordinamenti statali.

A tal proposito, è importante sottolineare che tale previsione riproduce quanto in Italia era già stato pacificamente ammesso dalla giurisprudenza, secondo la quale "non essendo attribuito all'arbitrato instaurato ai sensi dell'art. 4, comma quinto, della legge 91/81, carattere di obbligatorietà, non è ravvisabile, nell'ipotesi di contrasto di natura economica, alcun ostacolo che impedisca a ciascuna delle parti di adire in via diretta ed immediata il giudice ordinario per la tutela dei propri diritti"²⁵.

²⁵ In tal senso, Pretura di Roma 9 luglio 1994 in RDS 1995, pp. 638 ss..

CAPITOLO II

1. BREVI CENNI SULLA SITUAZIONE ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 23 MARZO N°91 DEL 1981

Storicamente la necessità di una legge statale in materia di rapporti tra sportivi professionisti e società sportive fu sollevata dal c.d. “blocco del calcio mercato” del 1978, disposto dal pretore di Milano Costagliola al fine di accertare eventuali violazioni della disciplina di cui alla legge n.264/1949, avente ad oggetto disposizione in tema di avviamento al lavoro.

Il magistrato ritenne che il rapporto tra società sportiva e atleta fosse da inquadrare nell'ambito del lavoro subordinato²⁶.

Stante l'esigenza di non ostacolare il calcio-mercato e conseguentemente consentire l'inizio del campionato successivo, fu emanato il decreto legge 14 luglio 1978, n.367, (*“interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alla federazione di categoria”* tuttavia, era ormai

²⁶ L' intervento del Pretore di Milano fu aspramente criticato anche perché in contrasto con Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in Riv. dir. sport., 100, che sostenne l'atipicità del rapporto di lavoro sportivo rispetto ai comuni rapporti di lavoro subordinato. In proposito la Suprema Corte ha oscillato in passato tra il riconoscimento della natura autonoma del contratto di lavoro tra associazioni sportive ed atleti, fonte esclusiva di un diritto di credito (così Cass., 4 luglio 1953, n. 2085 in Giur. lav., 1953,I,1, 828), la riconduzione del rapporto nell'ambito della subordinazione ex art. 2094 c.c. (Cass., 21 ottobre 1961 n. 2324, in Riv. dir.sport., 1990, 727 ss), fino a Cass., sez. un., 26 gennaio 1971, n. 4174, in Riv. dir. sport., 1971, 68, in cui si conferma la natura subordinata del rapporto di lavoro sportivo, pur in presenza di caratteristiche sue proprie. In dottrina gli orientamenti sul tema non sono stati univoci, anche se si deve rilevare una netta propensione in favore della natura di lavoro subordinato con riferimento ai giocatori di calcio professionisti. A tal proposito v.:R. BORRUSO, Lineamenti del contratto di lavoro sportivo, in Riv. dir. sport., 1963, 52; A. MARTONE, Osservazioni in tema di lavoro sportivo, in Riv. dir. sport., 1964, 117; S. GRASSELLI, L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo, in Foro it., 1971, IV, 44.

fondamentale risolvere il problema relativo alla definizione della natura giuridica dell'attività dello sportivo professionista.

Pertanto, occorre intervenire con una apposita legge statale che disciplinasse in maniera unitaria i principi relativi al rapporto il calciatore tesserato, la società e la Federazione di appartenenza.

E da qui che si arriverà alla emanazione della legge 23 marzo 1981, n.91 intitolata “*norme in materia di rapporti tra società sportive e professionisti*”.

Si sostiene che la legge, al di là delle formali e dichiarate pretese di regolare unitariamente ed interamente il fenomeno sportivo, risulta invece modellata sulle specifiche esigenze del calcio²⁷ e tiene poco conto o per niente di altri sport professionistici, specie quelli individuali.

La Legge 23 Marzo n.91 del 1981 rappresenta infatti ancora oggi il testo normativo di riferimento per la regolamentazione della figura del calciatore professionista: l'entrata in vigore di tale legge, infatti, determinò una generale riforma consistente nella applicazione del diritto amministrativo all'ordinamento sportivo sia per quanto riguarda i profili giuslavoristici che per ciò che concerne l'organizzazione delle società sportive ed ebbe lo straordinario merito di fornire al rapporto di lavoro intercorrente tra società professioniste e calciatori una disciplina ad hoc, riconoscendo le differenze esistenti tra un tradizionale rapporto di lavoro subordinato e quello sportivo.

In essa infatti il legislatore si preoccupò preliminarmente di operare una distinzione tra i giocatori dilettanti e i calciatore professionisti

²⁷ A. LENER, Una legge per lo sport?, in Foro it., 1981, 298; F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, La nuova disciplina del lavoro sportivo, in Riv. dir.sport., 1982, 1 ss.

(art.2) e tra questi tra i lavoratori subordinati e quelli autonomi (art.3) per poi definire una normativa speciale per il rapporto di lavoro sportivo (art.4).

Al fine di meglio comprendere la reale portata innovativa della riforma anzidetta, è indispensabile descrivere quale era la situazione dello sport professionistico nell'epoca antecedente all'entrata in vigore della Legge 91/81: in quel momento storico, pur non esistendo norme positive che regolamentassero il settore sportivo, esisteva comunque un assetto funzionale basato principalmente sul "collegamento/affiliazione" esistente tra il calciatore e la società sportiva e l'espressione documentale del vincolo era rappresentato dal cartellino ed è questo a cui si faceva riferimento come oggetto di trasferimento.

Il calciatore era sempre stato legato alla società di appartenenza dal "vincolo sportivo" a tempo indeterminato: lo sportivo, attraverso il perfezionamento del contratto, era legato da un vincolo permanente con la propria società dalla quale non aveva alcuna possibilità di recedere; conseguentemente la società diventava proprietaria del suo "cartellino" con arbitrio assoluto del destino del calciatore con essa tesserato.

E' evidente che in tale fase storica la forza contrattuale del calciatore era assolutamente nulla essendo assoggettato all'arbitrio della società, la quale decideva unilateralmente quando e a che prezzo cederlo; così da rendere il calciatore una vera e propria merce di scambio.

A tal proposito, meritano di essere menzionati alcuni passaggi di una storica sentenza della Corte di Cassazione, la n° 811 del 1963, secondo la quale alla base della attività sportiva vi sarebbe *la figura*

tipica dell'homo ludens ... sia il lavoro che lo sport sono manifestazione di attività sociale e rispondono entrambi ad imprescindibili esigenze della vita di relazione. Però mentre il lavoro umano è l'impiego cosciente e volontario di energie psico – fisiche per la produzione di beni e di utilità cioè che hanno un valore economico e della cui stessa valutazione è commisurato il suo valore, in un sinallagma che ne disvela il fine esclusivamente utilitario, lo sport parte dalla necessità che l'uomo conservi e accresca le sue energie fisiche

Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza sopra citata il calciatore poteva essere qualificato come professionista solo ed esclusivamente qualora ricorressero due condizioni: preliminarmente il calciatore doveva essere “legato ad una associazione sportiva” ed in secondo luogo era indispensabile l'autorizzazione amministrativa da parte della competente Federazione.

“Le persone fisiche per ottenere l'autorizzazione alla pratica sportiva devono farne richiesta su un apposito documento (cartellino) dichiarando di voler essere tesserate presso la federazione relativa a favore dell'associazione, a cui contrattualmente sono già vincolati e che ne accetta e ne attesta l'appartenenza firmando anch'essa il cartellino”²⁸.

Solo con il tesseramento, ovvero l'affiliazione ad una società, il giocatore acquistava lo status professionistico: il vincolo con la società era inteso come un vero e proprio “patto di non concorrenza” e comportava che alle società fosse riconosciuto il diritto di avvalersi

²⁸ *Il Diritto Sportivo*, Sanino Verde, III Ed., 2011, Cedam, pag.196.

in modo esclusivo delle prestazioni di un calciatore o meglio il diritto a vietare che questi prestasse la propria opera in favore di un altro club.

La legge 91/81, oltre ad avere esplicitamente regolamentato in favore del calciatore/lavoratore una serie di specifici diritti derivanti dal contratto di lavoro – quali a titolo esemplificativo – la tutela sanitaria e il trattamento pensionistico, ebbe l' indiscusso merito di porre nel nulla il vincolo sportivo; l'art. 16, rubricato "abolizione del vincolo sportivo" testualmente recita *le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come vincolo sportivo, nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle Federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione alle età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società..*

2. LA LEGGE 23 MARZO 1981 N. 91: CONTENUTO GENERALE.

La Legge 23 marzo 1981, n. 91 contenente “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” è divisa in quattro capi:

- a) il primo, comprendente gli articoli da 1 a 9 , relativo allo “ Sport Professionistico”;
- b) il secondo, comprendente gli articoli da 10 a 14, relativo al funzionamento e all'attività delle “Società Sportive e Federazioni Sportive Nazionali ;

c) il terzo, di cui il solo articolo 15, relativo alle “Disposizioni di carattere tributario”;

d) il quarto, comprendente infine gli articoli da 16 a 18, relativo alle “Disposizioni transitorie e finali”.

La definizione dei rapporti tra società sportive e atleti professionisti cui è dedicato il primo capo e che costituisce l’oggetto principale della normativa - prevista proprio per garantire la figura dello sportivo professionista nei propri rapporti con le società sportive, liberandolo dall’ormai obsoleto istituto del “vincolo sportivo” - ha infatti imposto, come necessario corollario del regime di tutela previsto per gli sportivi professionisti, anche una disciplina dell’attività e del funzionamento delle società sportive, sia per quanto riguarda la loro struttura commerciale e societaria, sia per quanto riguarda i loro rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali nel cui ambito esse svolgono la propria attività, aspetto al quale sono dedicati rispettivamente i Capi II e III; da ultimo il Capo quarto regola invece gli aspetti di carattere transitorio che derivano dall’emanazione della legge stessa, in particolare quelli relativi all’abolizione del vincolo sportivo e alle sue conseguenze, e gli aspetti relativi alla necessaria trasformazione delle società sportive in società per azioni o in società a responsabilità limitata²⁹.

Con l’entrata in vigore della legge in oggetto, si assiste ad una evoluzione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra società sportive e calciatori professionisti, prima con la parziale abolizione del vincolo sportivo a cui seguirà l’emanazione della sentenza Bosman,

²⁹ *L’ordinamento giuridico del giuoco calcio*, seconda edizione, E. Lubrano, Roma 2011, p.6.

attraverso la quale la Corte di Giustizia della Comunità Europea – come si vedrà nella terza parte di questo lavoro - ha sancito l'effettiva abolizione totale del vincolo sportivo.

In ultimo, prima di procedere all'esame puntuale del testo della legge 91/81, bene è rappresentare che nel corso degli anni l'originario testo normativo ha subito delle modifiche radicali a seguito del diverso orientamento sancito dalla sentenza-Bosman – il cui contenuto sarà oggetto di specifica trattazione nella terza parte di questo lavoro - ad opera della legge 18 novembre 1996, n. 586 ("legge-Veltroni" o "legge-Bosman") la quale ha profondamente modificato la disciplina in tema di società sportive³⁰.

3. LA LIBERTA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

L'art. 1 della legge 23 marzo 1981 n.91 statuisce che *l'esercizio della attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.*

La norma vuole costituire un limite sia per le eventuali intromissioni dell'ordinamento sportivo, destinate a far sorgere ostacoli di diritto o di fatto all'esercizio dell'attività sportiva, sia nei confronti dell'ordinamento generale dello Stato che non può introdurre normative che prevedono impedimenti non consentiti³¹.

Attraverso l'art.1 si ha quindi la valorizzazione della libertà contrattuale, come già detto precedentemente vietata a causa del

³⁰ *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, seconda edizione, E. Lubrano, Roma 2011, p.6.

³¹ F. ROTUNDI, La Legge 23 marzo 1981, n. 91 e il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future, in Riv. Dir. Sport., 1990, pag.320.

vincolo sportivo, sancita anche in altre norme, come vedremo di seguito, ovvero l'art.5 (durata massima e cessione del contratto), l'art.6 (libertà di stipulare un nuovo contratto alla scadenza del precedente) e l'art.16 (abolizione graduale del vincolo).

Per quanto il principio di libero esercizio dell'attività sportiva sia stato astrattamente riferito dall'art. 1 sia agli sportivi professionisti che a quelli dilettanti, la legge in questione ha previsto un regime di tutela effettivo - costituito dall'*abolizione del vincolo sportivo* di cui all'art. 16, inteso quale libero esercizio dell'attività sportiva da parte dell'atleta - soltanto per gli sportivi professionisti.

La legge n. 91/1981, pur proclamando in astratto il principio di libero esercizio dell'attività sportiva esercitata sia in forma professionistica che in forma dilettantistica, ha in realtà realizzato tale principio, mediante la c.d. "abolizione del vincolo sportivo", soltanto per gli sportivi professionisti, restando tuttavia in vigore per gli sportivi dilettanti.

Conseguentemente, il contenuto delle norme regolamentari delle varie Federazioni in materia di "vincolo" per gli atleti dilettanti, in quanto normativa di rango regolamentare (fonte secondaria) risulta di discutibile legittimità per potenziale violazione del principio di libero esercizio dell'attività sportiva anche in forma dilettantistica, sancito dalla superiore normativa statale di rango legislativo (fonte primaria) di cui all'art. 1 della legge n. 91/1981³².

³² *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, seconda edizione, E. Lubrano, Roma 2011, p.7.

La potenziale illegittimità del vincolo sportivo, previsto ancora oggi a carico degli atleti dilettanti dai Regolamenti delle varie Federazioni sportive nazionali, rileva in maniera particolare laddove esso costringe a tale regime giuridico (ed alle conseguenze che ne derivano, prima tra tutte l'impossibilità di essere ceduto dalla società di appartenenza ad altra società, se non previo pagamento da parte della seconda di un prezzo soggettivamente determinato dalla società cedente) anche atleti formalmente inquadrati come "dilettanti", ma che sostanzialmente svolgono attività di professionisti, ricevendo per le proprie prestazioni emolumenti anche di notevole entità (si pensi ai calciatori della "Serie D" oppure ai pallavolisti ed alle giocatrici di pallacanestro di "Serie A", tutti atleti formalmente dilettanti soltanto perché inquadrati come tali dalle rispettive Federazioni)³³.

E' importante precisare che l'attività sportiva è *pienamente* libera solo quando è svolta come attività ricreativa e formativa; qualora invece tale attività è espressione di sport professionistico, la libertà sancita dall'art. 1 della l. 91/81 viene ridimensionata per il monopolio di fatto instaurato dalle Federazioni nei singoli settori sportivi³⁴.

4. LA DEFINIZIONE DI SPORTIVO PROFESSIONISTA

Preliminare all'approfondimento che seguirà nelle pagine successive risulta la descrizione della figura del calciatore professionista.

³³ *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, seconda edizione, E. Lubrano, Roma 2011, p. 7.

³⁴ G. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, pag. 209.

L'art. 2 della legge 91/81 dispone che *ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.* Viene innanzitutto individuato l'ambito di applicazione soggettiva della legge, ovvero i soggetti che ne sono destinatari. A tale proposito parte della dottrina ritiene che l'elencazione della norma sia tassativa,³⁵ mentre la maggior parte degli autori è propensa a ritenere che il legislatore abbia inteso elencare in maniera esemplificativa solo le figure più frequenti e conosciute, senza escludere l'estensione della tutela propria del professionista ad altre eventualmente previste o prevedibili dagli ordinamenti federali³⁶: per tale interpretazione estensiva propende l'orientamento dottrinale secondo il quale è escluso che l'elencazione delle attività di cui all'articolo in questione debba considerarsi tassativa.

Appare, infatti, più conforme allo spirito della legge ritenere che il legislatore abbia inteso indicare esemplificativamente le figure degli operatori sportivi più frequenti e note, senza escludere l'estensione della tutela propria del professionista anche ad altre figure di tecnici

³⁵ E. Piccardo, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti-Commento all'art. 2*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 1982, 563.

³⁶ Cantamessa-Riccio-Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, 2008, Giuffrè, p. 151.

dello sport eventualmente previste o prevedibili dagli ordinamenti federali³⁷.

Gli altri elementi indicati dalla norma sono:

- a) esercitare l'attività sportiva a titolo oneroso;
- b) esercitare l'attività sportiva con carattere di continuità;
- c) conseguire la qualificazione di "professionista" da parte della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.

Nel caso del lavoro sportivo è sempre richiesta la preventiva qualificazione indicata dalla norma in commento, il cd. tesseramento³⁸.

La previsione dell'art. 2 della legge n. 91/1981, che rimette il riconoscimento dello status di "professionista" alla qualificazione delle relative federazioni sportive nazionali, anziché fare riferimento alla reale situazione di fatto (in base alla quale è professionista chiunque guadagni e tragga i mezzi per il proprio sostentamento dallo svolgimento dell'attività sportiva, come del resto previsto dalla normativa F.I.F.A. su status e trasferimenti dei calciatori), costituisce una vera e propria *aberratio iuris*: essa, infatti, determina la possibilità concreta che un soggetto che di fatto svolga attività sportiva a livello professionistico guadagnando anche cifre dignitose (si pensi ai calciatori della Serie D) sia qualificato dalla propria Federazione come formalmente "dilettante", con una serie di conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo dell'esercizio del proprio

³⁷ D. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it dir. lav.*, 1983, I, p. 706.

³⁸ La dottrina prevalente ritiene che l' art. 2, l., n. 91/81, laddove faccia dipendere l'acquisizione di uno status da un elemento astratto come la qualificazione, anziché dalla situazione di fatto, rappresenti un'anomalia all'interno della legislazione giuslavorista: v. P. ICHINO, *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro*, vol. I, Milano, 1984, 60; R. DE LUCA TAMAJO, *Il tempo nel rapporto di lavoro*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1986, 460.

diritto al lavoro, tra le quali la sottoposizione al sistema del vincolo sportivo³⁹.

La giurisprudenza comunitaria e la dottrina hanno più volte ribadito che la corretta qualificazione dello status di sportivo professionista deve desumersi esclusivamente dalla situazione di fatto - ovvero verificando se lo sportivo sia retribuito come un vero e proprio lavoratore - e a prescindere dalla qualificazione formalmente indicata dalla relativa Federazione⁴⁰.

A tal proposito, la mancanza del tesseramento determinerebbe, secondo una dottrina⁴¹, la nullità del rapporto di lavoro dell'atleta che ne sia privo, con conseguente applicazione dell' art. 2126 c.c.⁴².

³⁹ *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, seconda edizione, E. Lubrano, Roma 2011, p. 9.

⁴⁰ Si veda in particolare *Diritto dello Sport*, AA.VV., Le Monnier, 2009, p. 167 : *"In più occasioni, la dottrina ha sottolineato che, quando si tratta dello sport-spettacolo, si deve prescindere dal requisito della qualificazione, attribuendo rilevanza alla sostanza dei rapporti (REALMONTE 1997, pp. 374 ss.). Tale insegnamento ci viene dalla stessa giurisprudenza comunitaria che, quasi trenta anni fa (Corte di Giustizia 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Dujn / Home office), già affermava come l'individuazione della nozione di lavoratore prescinda del tutto da qualificazioni eteronome, quali devono ritenersi quelle dei vari Stati membri e come in sede interpretativa debbano privilegiarsi criteri favorevoli piuttosto che restrittivi. Nel noto caso-Bosman ..., la Corte ha ulteriormente precisato come essa consideri, da un lato, non dilettante, e quindi professionista, ogni calciatore che abbia percepito indennità superiori all'importo delle spese sostenute per l'esercizio della sua attività, e come, dall'altro, debba essere ritenuta economica, ai sensi dell'art. 2 del Trattato, l'attività svolta dai calciatori professionisti o che comunque 'effettuano prestazioni di servizi retribuite', a prescindere dalla qualità di imprenditore del datore di lavoro. Principi successivamente richiamati dalla Corte nel caso Deliege (sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97 in Lavoro nella giurisprudenza n. 3/2001, pp. 236 e segg.), ove si afferma che 'la semplice circostanza che un'associazione o federazione sportiva qualificata unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell'art. 2 del Trattato"*.

⁴¹ I. TELCHINI, Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistica, in *Diritto comunitario e degli scambi commerciali*, 1996, 335. V. anche M. COLUCCI, Il rapporto di lavoro nel mondo dello Sport, in *Lo sport e il diritto*, M. COLUCCI (a cura di), Jovene, Napoli, 2004, 21

5. LA PRESTAZIONE DELLO SPORTIVO PROFESSIONISTA

Una volta precisato quali sono i requisiti imprescindibili della figura della calciatore professionista il passaggio successivo è l'analisi relativa all'inquadramento giuridico della prestazione dallo stesso eseguita.

L'art.3 della Legge n. 91/81 lascia aperta la possibilità di configurare la prestazione eseguita dal calciatore professionista sia come oggetto di lavoro autonomo che di lavoro subordinato.

Tuttavia, perché si configuri quale prestazione di lavoro autonomo, deve alternativamente realizzarsi uno dei tre casi previsti dall'art.3 della legge 91/81,ovvero:

- a) quando l'attività sportiva sia svolta dall'atleta per una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni tra loro collegate e che si svolgono tutte in un breve periodo di tempo;
- b) quando l'atleta non sia contrattualmente vincolato alla frequenza a sedute di preparazione o di allenamento;
- c) quando la prestazione oggetto del contratto sia limitata nel tempo nel senso che essa non superi i limiti di carattere temporale previsti dalla legge ovvero di otto ore settimanali,di cinque giorni al mese,di trenta giorni l'anno.

Il rapporto di lavoro viene in essere con la stipulazione di un contratto di lavoro tra l'atleta professionista e - secondo quanto

⁴² Art. 2126 c.c. Prestazione di fatto con violazione di legge. La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

stabilito dall'art 10 della legge – le società per azioni e a responsabilità limitata.

La legge 91/81 individua dei precisi requisiti sia di forma che di sostanza senza i quali il contratto non può essere considerato valido e/o efficace.

Il primo comma dell'art. 4 “Disciplina del lavoro subordinato sportivo” recita testualmente: *il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con lane di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondando il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie nazionali.*

Dunque il legislatore, diversamente da quanto previsto per l'ordinario contratto di lavoro per il quale vige il principio di libertà di forma, prevede la forma scritta *ad substantiam* a pena di nullità.

La *ratio* di tale scelta rigorosa si rinviene in una duplice esigenza: da un lato è ovvio che il requisito della forma scritta offre al calciatore una tutela maggiore, ma soprattutto consente alle Federazioni di attuare un più agevole controllo sull'operato delle società sportive.

La previsione della forma scritta del contratto determina delle conseguenze giuridiche non solo nella sfera della validità del contratto, ma altresì sull'applicazione di altri e connessi principi stabiliti dal codice civile: in particolare, la giurisprudenza si è orientata nell'escludere la prova a mezzo di testimoni tendente a dimostrare pattuizioni aggiuntive al contenuto dell'assetto negoziale, secondo quanto previsto dall'art. 2725 c.c. “Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta” secondo il quale

quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto (artt. 1888, 1928, 1967), la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità (art. 1350 e seguenti).

Ed ancora si è ritenuto applicabile anche al rapporto di lavoro intercorrente tra calciatore professionista e società il principio normativo stabilito in tema di licenziamento dall'art. 2126 c.c., infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che “...dato che l'art. 4 della legge 23 Marzo 91/81 richiede, a pena di nullità, che il contratto di lavoro professionistico sportivo sia stipulato in forma scritta, le conseguenze giuridiche di un rapporto derivante da accordo verbale non possono che derivare dall'art. 2126 c.c. ...”; in concreto laddove un calciatore abbia proseguito la propria attività lavorativa dopo la scadenza del contratto, lo stesso non potrà chiedere la tutela del diritto di reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, ma bensì il riconoscimento di quanto dovuto per lo svolgimento di una prestazione di fatto.

Torniamo, ora, alla analisi dei requisiti che il legislatore ha previsto per la validità del contratto sportivo.

Abbiamo visto prima il requisito di forma, analizziamo ora quello sostanziale ovvero la conformità al contratto tipo.

Preliminarmente si precisa che per “contratto tipo” si intende il contratto predisposto in base ad un Accordo collettivo che sia stipulato ogni tre anni dalla Federazione sportiva e dai rappresentanti delle parti, quindi da una parte i sindacati sportive e dall'altra le Leghe calcio.

La *ratio* posta a fondamento di tale ulteriore ed indispensabile requisito è di facile comprensione e si rinviene nella esigenza di mettere a disposizione della Federazione Italiana Gioco Calcio un ulteriore strumento sul contratto.

L' art. 4 citato vuole rendere omogenea la regolamentazione dei contratti individuali e consentire alle Federazioni un efficace controllo sia sull'operato che sui bilanci delle società, finalizzato alla maggiore trasparenza possibile nella loro gestione.

Occorre, tuttavia, precisare che tale ipotesi di nullità – peraltro rilevabile d'ufficio – a differenza di quella conseguente alla mancanza di forma scritta e quindi alla violazione di una norma imperativa, è determinata dalla circostanza che il contratto che non sia conforme al contratto tipo è da considerarsi un contratto privo di causa in quanto inidoneo a realizzare una finalità degna di tutela giuridica.

Non può, infatti, ritenersi valido, dal punto di vista della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in violazione delle regole dell'ordinamento sportivo, in quanto inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi.

Infine, non meno rilevante dalle cause di nullità del contratto sportivo è l'ipotesi di inefficacia dello stesso prevista sempre dall'art. 4 della Legge 91/81 secondo il quale *la società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.*

La giurisprudenza⁴³ ritiene che tale approvazione da parte della Federazione di appartenenza costituisca una *condicio iuris* che condiziona la produzione degli effetti voluti dalle parti.

Il fenomeno della approvazione è correttamente ricondotto al piano della efficacia dell'atto, in quanto soggetto alla approvazione, e non a quello della sua validità⁴⁴.

L'obbligo di depositare il contratto, gravante sulla società, ha carattere imperativo: si tratta di condizione legale ("*condicio iuris*") poichè l'evento dal quale dipende la produzione degli effetti è esterno alla fattispecie costitutiva, perfezionatasi in tutti i suoi elementi⁴⁵.

Ne segue che, mentre la stipulazione senza l'osservanza della forma scritta, a parte la nullità dell'atto, ne esclude "in radice" la produzione di effetti giuridici - *quod nullum est nullum producit effectum* - ed anche effetti materiali (in quanto il contratto non potrebbe essere inviato al controllo), la conformità al contratto tipo e l'obbligo del deposito sono adempimenti funzionali ad ottenere l'approvazione, mancando la quale al vincolo negoziale è negata qualsiasi efficacia⁴⁶.

Il contratto non può prevedere clausole con deroghe peggiorative rispetto alle condizioni previste dall'accordo collettivo, nel qual caso è prevista la sostituzione automatica delle clausole contenenti deroghe peggiorative con le clausole contenute nel contratto tipo.

⁴³ Cass., sez. lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, *Riv. dir. sport.* 1999, 530.

⁴⁴ Cass., 23 settembre 2004, n. 19146; Cass., sez. lav., 19 giugno 2004, n. 11464; Cass., sez. lav., 7 febbraio 1989, n. 737, *Giust. civ.*, 1989, I, 1857;

⁴⁵ Nello stesso senso, sia pur indirettamente, Cass., 23 aprile 1998, n. 4207, *Lavoro giur.* 1998, 946.

⁴⁶ *Il diritto sportivo*, terza edizione, Sanino-Verde, 2011, p. 232.

Non possono essere contenute clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso.

Il contratto può prevedere una clausola compromissoria per il deferimento delle eventuali controversie tra le parti ad un collegio arbitrale: tale prescrizione è stata recepita nell'Accordo Collettivo per la serie A e B all'art.21, che testualmente dispone che *“in conformità a quanto previsto dall'art.4, comma quinto, della legge 23 marzo 1981 n . 91 e successive modificazioni, nonché dall'art .3, primo comma, della legge 17 ottobre 2003, n.280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alla risoluzione del Collegio Arbitrale che si pronuncerà in modo irrituale”*.

Infine il contratto deve prevedere una clausola che obblighi lo sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite dalla società per il conseguimento degli scopi agonistici.

Ciò è stato sostanzialmente recepito dall'art.10 dell'Accordo Collettivo che testualmente dispone che *“ il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prestazioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”*.

Infine, nell'occasione dell'analisi del contenuto del contratto sportivo, merita altresì un breve approfondimento l'esame

dell'accordo collettivo tra calciatori professionisti e società e del contratto tipo.

La principale fonte normativa del rapporto di lavoro oggetto della nostra trattazione risulta essere costituita da una norma di carattere negoziale, ossia dall'Accordo Collettivo stipulato tra la F.I.G.C. e i sindacati rappresentativi dei calciatori e delle società professionistiche.

L'Accordo è essenzialmente volto a disciplinare il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e società; dal punto di vista contenutistico esso regola in particolar modo gli aspetti riguardanti:

- a) il contratto individuale di lavoro tra calciatore e società;
- b) i doveri della società nei confronti degli atleti;
- c) l'inadempimento da parte della società dei propri doveri;
- d) i doveri dei calciatori nei confronti della società presso la quale sono tesserati;
- e) l'inadempimento da parte dei calciatori ai propri doveri;
- f) norme finali.

L'art. 4 comma 1 L. 91/1981 stabilisce espressamente che il contratto tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni deve essere stipulato sulla base del contratto-tipo, predisposto conformemente all'accordo collettivo che ogni tre anni deve essere stipulato dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate⁴⁷.

⁴⁷ A tal proposito è significativa l'opinione del Mazzotta, secondo il quale "*Grossi problemi attuativi potranno sorgere in ordine all'individuazione della rappresentanza degli sportivi, autorizzata alla stipulazione degli accordi sindacali, in assenza di una regolamentazione sia pur generale degli indici di rappresentatività, e data, soprattutto, la mancanza di una tradizione*

Eventuali clausole peggiorative saranno sostituite di diritto da quelle del contratto-tipo: tale sistema di sostituzione delle pattuizioni individuali contenenti deroghe in *pejus* rievoca il meccanismo generale di cui all'art. 2077 c.c., che prevede appunto la sostituzione automatica delle clausole difformi dei contratti individuali con quelle del contratto collettivo.

La stipula del contratto-tipo è stata oggetto di valutazioni giurisprudenziali difformi, in quanto mentre una sentenza del Tribunale di Perugia⁴⁸ ha sancito che detta stipula costituisce una condizione meramente formale, la cui mancata realizzazione vincola comunque al rispetto delle obbligazioni previste nel contratto, un più recente orientamento espresso dalla Cassazione⁴⁹ si è espresso nel senso che *“ove manchi un contratto-tipo, il rapporto contrattuale tra società e professionista sportivo non può definirsi di natura sportiva, e, quindi, non è soggetto a deroghe rispetto alla disciplina comune di cui al comma 9 dell’art. 4 l. 91/1981”*: in altre parole il rapporto di lavoro sportivo è solo quello che sorge secondo gli schemi del contratto-tipo, mentre ogni altra tipologia di rapporto deve essere valutata secondo le regole del diritto comune.

Di conseguenza, in mancanza di un contratto tipo, il rapporto intercorrente tra professionista e società è un comune rapporto di lavoro subordinato, a cui è applicabile la L. 18 aprile 1962, n. 230 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

sufficientemente consolidata nel sindacalismo di settore”. Mazzotta, *Una legge per lo sport?*, in *Foro it.*, 1981, V, pag. 297.

⁴⁸ Trib. Perugia, 21 maggio 1993, in *Giust. civ.*, 1993, I, pag. 2837.

⁴⁹ Cass. 5 marzo 1993, n. 4063, in *Foro it.*, 1994, I, pag. 516; Cass. 8 giugno 1995, n. 6439, in *Lav. giur.*, 1996, pag. 250.

La questione nascente dalla mancanza di un contratto tipo va risolta considerando la *ratio* della disciplina posta con l'art. 4 della L. 91/81, condividendo in tal modo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità⁵⁰: la Suprema Corte ha ribadito che ove manchi un contratto-tipo, il rapporto di lavoro tra società e professionista non può considerarsi di natura sportiva, ma dovrà essere valutato secondo le regole di diritto comune.

Deve ritenersi che la legge n. 91 del 1981 regoli semplicemente un certo tipo di contrattazioni, prevedendo la stipulazione di contratti che siano attuazione di futuri accordi collettivi. E' inevitabile ritenere che se tali contratti non vengono stipulati, o fino a quando non verranno stipulati, il rapporto deve continuare ad essere regolato - oltre che dalla libera volontà delle parti per tutto ciò che è disponibile - dalla precedente normativa e, quindi anche dalla legge n. 230 de 1962⁵¹.

La legge n. 91 regola, cioè, i contratti che risultino stipulati secondo l'iter procedurale prescritto dall'art. 4 cit., che prevede che il contratto individuale tra lo sportivo professionista e la società destinataria delle prestazioni sportive sia stipulato non semplicemente "in forma scritta" ma anche "secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate", e inoltre che "la società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione".

⁵⁰ Cass., sez. lav., 8 giugno 1995, n.6439, Lavoro giur., 1996, 250.

⁵¹ In tal senso, Cass., Sez. Un., 5 settembre 1986, n. 5430.

Quando i contratti individuali non sono attuativi, in tal modo, di accordi collettivi, il rapporto deve continuare ad essere regolato dalla normativa precedente.

In conclusione, ne consegue, tra l'altro, la applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

6. DIRITTI E DOVERI DERIVANTI DAL CONTRATTO SPORTIVO

Come già precedentemente evidenziato, secondo l'art. 4 comma 4 della legge n.91 del 1981 il contratto deve prevedere una clausola che obblighi lo sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite dalla società per il conseguimento degli scopi agonistici⁵².

Secondo l'art.10 dell'Accordo Collettivo, infatti, *“il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prestazioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”*.

Gli obblighi di diligenza e obbedienza del calciatore sono poi specificati sempre nell' Accordo collettivo agli artt. 9 e 10; una prima specificazione è data dall'obbligo di diligenza preparatoria di cui all'articolo 9: il calciatore è tenuto infatti a curare la propria integrità

⁵² M. DE CRISTOFARO, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Dir. lav.*, 1989, I, 597, ha precisato che destinatari di quest'obbligo sono solo gli atleti e non invece i direttori tecnico-sportivi, che impartiscono per conto della società istruzioni tecniche e prescrizioni, nè gli allenatori ed i preparatori atletici, che hanno il compito di elaborare tali prescrizioni ed istruzioni.

psicofisica e ad astenersi dal mettere a rischio la sua incolumità e la sua condizione atletica; tale obbligo risulta essere doveroso per l'atleta anche in considerazione dei grandi investimenti che le società compiono per l'acquisto dei calciatori.

Connesso a tale obbligo è sicuramente il diritto previsto in capo alla società di chiedere la riduzione del suo compenso fino al 50% o la risoluzione del contratto, laddove la condotta di vita sregolata del calciatore – conseguenza del dolo o di colpa grave del medesimo – pregiudichi l'adempimento dell'obbligazione assunta⁵³.

Ulteriore obbligo imposto al calciatore in seguito alla stipula di un contratto di lavoro professionistico, deriva poi dal comma 4 dell'articolo 10 dell' Accordo collettivo il quale riconosce la legittimazione della società sportiva a emanare delle prescrizioni vincolanti sul comportamento di vita dell'atleta: esse potranno consistere nel dovere per il calciatore di una certa alimentazione, nell'obbligo di indossare, in occasioni ufficiali⁵⁴, un certo abbigliamento fornito dalla società, nel dovere di tenere un certo tenore nei confronti degli organi di comunicazione (si pensi ad esempio ai famosi silenzi stampa che le società impongono in certe circostanze ai propri tesserati).

L'articolo 10, comma 6 pone, infine, il divieto per il calciatore di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della società per la quale sono tesserati⁵⁵.

⁵³ In tal senso rilevano soprattutto i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 11 dell'Accordo Collettivo.

⁵⁴ Ad esempio nel caso di trasferte della propria squadra o nel caso di particolari iniziative promo/pubblicitarie legate allo sponsor della società.

⁵⁵ Come affermano P. AMATO e S. SARTORI, Gli effetti del nuovo Accordo Collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista. Primi commenti e

Tale previsione è funzionale soprattutto a sancire l'obbligo per il calciatore di seguire le istruzioni tecnico/tattiche dell'allenatore, soggetto al quale spetta concretamente la scelta della collocazione dell'atleta in campo, senza possibilità di contestazione.

Non possono essere contenute clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso (art. 4 comma 6 l. 91/81), ne può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Tuttavia, nel corso del rapporto, lo sportivo è tenuto, in ragione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ., a svolgere la propria attività unicamente a favore della società dalla quale dipende, ad esclusione però degli impegni con la squadra nazionale, che lungi dal provocare danno alla società di appartenenza, ne aumentano invece il prestigio e la notorietà (la partecipazione a squadre nazionali non solo accresce la popolarità dei convocati, determinando anche migliori prospettive economiche, ma le stesse società e associazioni sportive titolari del "cartellino" del convocato hanno dei ritorni economici e di prestigio di notevole entità)⁵⁶.

In dottrina⁵⁷, poi, è stato evidenziato che nell'ordinamento sportivo sussiste un vero e proprio obbligo dei tesserati di rispondere positivamente alle convocazioni per la formazione di squadre e

principali innovazioni rispetto al testo 1989/1992, in RDES, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Vol. II, Fasc. 1, 2006, 75 e ss., la previsione di tale norma poteva, in ogni caso, essere omessa in virtù della diretta applicabilità anche al rapporto di lavoro sportivo del vincolo di subordinazione e di dipendenza funzionale del calciatore nei confronti della società ex articoli 2094 e 2082 c.c. .

⁵⁶ *Il diritto sportivo*, terza edizione, Sanino-Verde, 2011, p. 235.

⁵⁷ V. Cianchi, *Problemi della prestazione atletica degli "azzurri"*, in *Dir. lav.*, 1992, II, 14.

rappresentative nazionali: tale obbligo dipende dall'assoggettamento dell'atleta all'autorità disciplinare della Federazione sportiva.

L'obbligo di fedeltà del calciatore nei confronti della società, previsto dall'art. 10 comma 2 dell'Accordo collettivo, può essere scomposto in varie componenti:

- a) divieto di concorrenza;
- b) divieto di divulgazione di notizie;
- c) divieto di porre in essere comportamenti integranti illecito sportivo;
- d) divieto di trattare altri affari.

Il divieto di concorrenza si traduce sostanzialmente nel divieto per l'atleta di prestare una qualsiasi attività agonistica per conto di un'altra società sportiva; l'obbligo in questione incontra una serie di limitazioni tra cui la più importante risulta essere il già citato dovere - del calciatore - di rispondere alla convocazione della propria rappresentativa nazionale.

Ulteriore limite al divieto di concorrenza è costituito dal fatto che esso sarà destinato ad avere efficacia soltanto in pendenza del rapporto di lavoro, come precisato dall'articolo 4 comma 6 della L. 91/81 e dall'articolo 2 comma 2 dell'Accordo Collettivo, i quali, escludendo l'applicabilità dell'articolo 2125 c.c. (patto di non concorrenza) al rapporto di lavoro calcistico, vietano alle parti di concludere patti di non concorrenza per il periodo successivo alla fine del rapporto⁵⁸.

⁵⁸ In particolare il disposto dell'articolo 2 comma 2 dell'Accordo Collettivo dispone che: "Ai sensi dell'articolo 4, sesto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del contratto. Sono ammessi i patti d'opzione a favore sia del calciatore sia della società, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico

Il divieto di divulgazione di notizie, gravante sul calciatore tesserato, riguarda sia le informazioni relative alla organizzazione di gioco della propria squadra (tattiche, schemi e tipologia degli allenamenti), sia le strategie commerciali della stessa (acquisti di nuovi calciatori, stipula di contratti di sponsorizzazione).

Come accennato in precedenza, l'obbligo di fedeltà comprende altresì il divieto per l'atleta di commettere un illecito sportivo.

L'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che l'illecito sportivo si configura con il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

La violazione di tale divieto, ad opera dell'atleta, comporta l'irrogazione di sanzioni tanto per l'atleta stesso quanto per la società di appartenenza. E' importante specificare che l'atleta potrà essere punito tanto dalla propria società quanto dalla Federazione presso la quale è tesserato.

La responsabilità della società di appartenenza si configura in virtù del principio generale secondo il quale i sodalizi sportivi sono oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati.

Infine, l'art. 8 dell'Accordo Collettivo ribadisce il divieto imposto ai calciatori di svolgere altre attività sportive, lavorative e/o imprenditoriali, salvo la preventiva autorizzazione della società. La norma dispone che, in caso di risposta negativa, la società è tenuta a

a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso previsto e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni”

motivare il suo diniego e a comunicarlo al calciatore richiedente entro un termine specifico. Qualora la società non dovesse rispondere entro tale termine si considererà la richiesta come accolta. In caso di diniego, competente a dirimere la questione è sempre il Collegio Arbitrale.

Dopo aver analizzato i doveri e gli obblighi gravanti sull'atleta professionista è necessario esaminare gli obblighi gravanti sulla società calcistica.

In primo luogo la società deve impegnarsi a curare l'efficienza psicofisica dell'atleta, fornendo le attrezzature idonee alla preparazione e consentendo la partecipazione agli allenamenti⁵⁹.

Inoltre, contrapposto all'obbligo del calciatore di fornire la prestazione agonistica, vi è l'obbligo della società di corrispondere la retribuzione. La retribuzione costituisce l'obbligazione principale della società nei confronti dell'atleta legato ad essa da un contratto di lavoro sportivo.

La legge n. 91 del 1981 ha previsto una articolata normativa che garantisce la tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale dello sportivo professionista.

La tutela assicurativa dello sportivo professionista è garantita dall'art. 8 della citata legge secondo il quale *le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.*

⁵⁹ *Il diritto sportivo*, terza edizione, Sanino-Verde, 2011, p. 233.

La disposizione in esame è stata recepita dall'art. 16 dell'Accordo Collettivo tra calciatori professionisti e società sportive per la serie A e B⁶⁰.

La legge provvede a disciplinare anche la tutela previdenziale, ripartendo l'onere contributivo tra società sportive e assicurati nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo (art. 9 comma 4 L.91/81). Tale tutela è stata garantita estendendo a tutti gli sportivi professionisti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (già prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366 soltanto per i giocatori e gli allenatori di calcio) e prevedendo dei precisi criteri per il calcolo dei contributi massimali annui⁶¹.

La tutela sanitaria, dettata dall'art.7 della legge 91/81, prevede che l'attività sportiva professionistica sia svolta sotto controlli medici secondo modalità previste dalle federazioni sportive nazionali ed approvate dal Ministero della Sanità; è prevista l'istituzione e la tenuta di una scheda sanitaria per ciascun professionista da aggiornare periodicamente e da custodire a cura della società sportiva.⁶²

⁶⁰ Art.16 comma 1 Accordo Collettivo: La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti annualmente dagli Organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'Associazione di categoria.

⁶¹ *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, seconda edizione, E. Lubrano, Roma 2011, p. 17.

⁶² Art. 7. *Tutela sanitaria*: L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto Ministeriale della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con _____ periodicità _____ almeno _____ semestrale.

7. LA DURATA E LA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO.

Il primo comma dell'art. 5 della legge 91/1981 riguarda la durata del contratto sportivo; la norma prevede la possibilità, ma non l'obbligo, di configurare il rapporto in questione come oggetto di contratto di lavoro a tempo determinato, mediante apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dall'inizio del rapporto, del contratto individuale⁶³.

Tra calciatore e società, che hanno stipulato il contratto, è ammessa comunque la successione del contratto a termine ("rinnovo" o "prolungamento" del contratto).

Dalla abolizione del sistema vincolistico, contenuto nella legge 91/81, come già visto nelle parti che precedono e sarà ulteriormente approfondito nel capitolo che segue, sono discese conseguenze fondamentali in tema di trasferimento dei calciatori e di cessione del contratto.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

⁶³ *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, seconda edizione, E. Lubrano, Roma 2011, p. 14.

Infatti, il secondo comma dell'art. 5 della legge rubricato “Cessione del contratto” testualmente recita: *E' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.*

In concreto ciò significa che prima della scadenza contrattuale e laddove vi sia il consenso da parte del calciatore è possibile la cessione del contratto individuale da una società ad un'altra; qualora diversamente intervenga la scadenza del contratto, oltre al versamento di un compenso la società cedente avrà altresì diritto ad ottenere dalla società cessionaria una “indennità di preparazione e promozione”.

Si tenga presente che non è superfluo che il legislatore abbia precisato la necessità del consenso del lavoratore ceduto visto che precedentemente – alla luce della visione contrattuale della cessione del professionista – si riteneva non necessario il suo consenso.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge che lo schema tipo contenuto nell'art. 5 della legge ricalca quanto previsto in generale dal codice civile all'art. 1406 secondo cui *ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purchè l'altra parte vi consenta.*

8. NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. SUI TRASFERIMENTI E LE CESSIONI DI CONTRATTO

Oltre alla disciplina sopra esaminata, le vicende traslative del contratto sportivo trovano una regolamentazione specifica a livello nazionale anche nelle Norme Organizzative interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio (N.O.I.F.), in particolare, negli artt. 95, 102 e 103, dei quali si ritiene opportuno qui di seguito evidenziare alcune parti al fine di fornire un quadro completo della normativa nazionale vigente.

L'art.95 NOIF rubricato *Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto* prevede dei criteri generali relativi sia all'accordo di trasferimento sia alla cessione di contratto; entrambi devono essere stipulati:

- a. in forma scritta, a pena di nullità, sull'apposito modulo federale (c.d. "lista di trasferimento" per i trasferimenti tra società dilettantistiche o da una società professionistica ad una società dilettantistica);
- b. sottoscritti dai legali rappresentanti delle società e dal calciatore;
- c. depositati presso la relativa Lega o Comitato (entro 5 giorni dalla loro stipulazione) da parte delle società contraenti, al fine di ottenere il "visto di esecutività" (avverso l'eventuale diniego del visto da parte della Lega o del Comitato è ammesso ricorso alla Commissione Tesseramenti, nel qual caso il calciatore ha diritto all'adempimento delle relative obbligazioni da parte della società cedente).

In particolare, in tema di cessioni del calciatore professionista l'art. 102, prevede l'ipotesi di cessione a titolo definitivo tra le società

professionistiche: questa è consentita, in pendenza del rapporto contrattuale, soltanto a condizione che il calciatore vi consenta per iscritto (cfr. art. 5 legge n. 91/1981), e secondo le modalità e limiti - anche con riguardo ai periodi in cui essa è consentita - stabiliti dal Consiglio Federale.

Il terzo comma della norma precisa, altresì, che il rapporto tra il calciatore e la società cessionaria del contratto può avere durata anche diversa rispetto a quella prevista nel contratto originario ceduto.

Diversamente, l'art. 103 disciplina l'ipotesi del c.d. prestito, ovvero il caso di cessione del calciatore a solo titolo temporaneo; in tal caso, la normativa in questione prevede in via generale che tale cessione temporanea di contratto ha una durata massima di una sola stagione sportiva (comma primo) e che le Leghe possano regolamentare il numero dei calciatori, le modalità di impiego e limiti di età dei calciatori il cui contratto sia oggetto di cessione temporanea (comma quinto).

Inoltre, la norma prevede la possibilità di:

1. inserire negli accordi di cessione temporanea del contratto delle clausole che prevedano dei premi di valorizzazione a favore della società cessionaria (comma terzo);
2. prevedere un diritto di opzione (comma secondo) a favore della società cessionaria per trasformare la cessione del calciatore da temporanea in definitiva, ma solo se:
 - a. vi sia il consenso espresso del calciatore;
 - b. la pattuizione e l'importo convenuto risultino nell'accordo di cessione temporanea;

- c. il contratto del calciatore non scada prima della fine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
 - d. il contratto tra il calciatore e la società titolare del diritto di opzione abbia durata almeno biennale;
3. prevedere nello stesso accordo di opzione un diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo convenuto, che la società cedente può esercitare in caso di esercizio da parte della società cessionaria del diritto di opzione (comma secondo, lett. c);
 4. prevedere nello stesso accordo di opzione un accordo di partecipazione (comma secondo bis);
 5. ulteriore cessione a titolo temporaneo del contratto del calciatore da parte della società cessionaria ad altra società (c.d. "subprestito") anche nel corso della stessa stagione agonistica, con il consenso della società cedente e nei periodi previsti dal Consiglio Federale (in tale caso le eventuali clausole dell'originario accordo di trasferimento che prevedevano i diritti di opzione e controopzione sono risolte di diritto, mentre quelle che prevedevano un eventuale premio di valorizzazione vengono considerate come non apposte) (comma ottavo).

Infine, in tema di cessione definitiva del contratto, merita senza dubbio un breve cenno il contenuto dell'art. 102 bis il quale disciplina l'ipotesi di c.d. comproprietà ovvero la possibilità che le società contestualmente stipulino anche un accordo di compartecipazione, (c.d. "comproprietà") in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto (art. 102

bis), purchè il contratto tra la società acquirente ed il calciatore non abbia durata inferiore ai due anni (commi primo e secondo).

Tale accordo di compartecipazione deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, sull'apposito modulo federale, sottoscritto dalle parti interessate (le due società ed il calciatore) e depositato il Lega insieme con il contratto di cessione del calciatore (comma terzo); in generale ha la durata di un anno, ma, in accordo tra tutte le parti interessate (le due società ed il calciatore), può essere risolto prima della scadenza (comma quarto) o rinnovato per un altro anno (sempre che la scadenza dell'accordo di compartecipazione non sia antecedente alla scadenza del contratto tra la nuova società ed il calciatore) (comma quinto).

La società che è titolare del tesseramento, ovvero la società che ha acquisito il contratto del calciatore, può:

- a) risolvere il contratto con il calciatore, nei casi previsti dalla normativa regolamentare (Accordo collettivo): in tal caso la società titolare del diritto di partecipazione deve sottoscrivere i relativi atti per rinuncia al proprio diritto (comma sesto);
- b) cedere a titolo temporaneo il contratto con il calciatore (ovvero “prestare il calciatore”) alla società titolare del diritto di partecipazione, ma solo con il consenso del calciatore (comma settimo);
- c) cedere a titolo temporaneo il contratto con il calciatore (ovvero “prestare il calciatore”) ad un'altra società, ma solo con il consenso sia del calciatore sia della società titolare del diritto di partecipazione, per una sola stagione sportiva e a titolo gratuito (comma ottavo)

La società che, invece, è titolare del diritto di partecipazione, ovvero la società cedente, può cedere ad un'altra società il proprio diritto di partecipazione, ma solo con il consenso sia del calciatore sia della società titolare del tesseramento dello stesso (comma nono).

CAPITOLO III

1. IL VINCOLO SPORTIVO

Seppur il concetto di vincolo sportivo sia stato oggetto di esame nella seconda parte di questo lavoro, un ulteriore approfondimento in tale sede appare indispensabile al fine di meglio esaminare e comprendere l'evoluzione della giurisprudenza esistente in tema di trasferimento dei calciatori: infatti, le scelte legislative dirette alla abolizione del suddetto vincolo hanno avuto grosse ripercussioni su tutto il sistema sportivo ed in particolare sull'assetto economico delle società.

Come già ampiamente descritto nel capitolo che precede, prima dell'entrata in vigore della legge n. 91/81, il calciatore era sempre stato legato alla società di appartenenza dal c.d. vincolo sportivo a tempo indeterminato previsto dai regolamenti federali: il contratto sottoscritto, dunque, aveva l'effetto di legarlo "a vita" con la società, dal quale egli non poteva recedere se non in casi eccezionali.

Ne derivava che il calciatore, in quanto privo di qualunque forza contrattuale, era del tutto soggetto alla volontà della propria società che, autonomamente dalla scelta del calciatore interessato, decideva liberamente quando e a che prezzo cederlo.

In sintesi, dunque, non veniva coinvolto nella trattativa che riguardava egli stesso e che, frequentemente, non andava a buon fine proprio a causa della esosa richiesta economica da parte della società proprietaria del cartellino.

L'origine del c.d. "vincolo sportivo" si rinviene sul piano strettamente tecnico - sportivo ovvero allorché le società meno forti finanziariamente, al fine di tutelarsi dalle frequenti ipotesi in cui il loro impegno economico teso a formare e lanciare giovani

calciatori era vanificato dalla libertà dell'atleta di passare presso altre società, chiesero ed ottennero l'imposizione di un vincolo di appartenenza sui propri giocatori; conseguentemente, il calciatore non fu più libero di abbandonare liberamente il club di appartenenza determinando inevitabili danni economici incombenti sullo stesso che, al fine della sua crescita professionale, aveva investito tempo e risorse ⁶⁴ : con il "prezzo di uscita", pertanto, la società di appartenenza riusciva a compensare i suddetti oneri riuscendo, talvolta, a lucrare sulla cessione del "suo" giocatore.

Dopo aver esaminato l'origine del meccanismo, è bene rivedere quali fossero gli effetti pratici: il vincolo era assunto dal giocatore in forza del tesseramento, ed aveva un'inegabile autonomia, non accedendo ad alcun contratto, ma costituendo anzi, per il professionista il presupposto per la stipula di un valido "contratto di lavoro" con l'associazione sportiva, normalmente di durata annuale.

Il giocatore, pertanto, da un lato era titolare del rapporto sportivo che sorgeva con il tesseramento, dall'altro era titolare del rapporto contrattuale, sul piano strettamente lavorativo, che si materializzava nel contratto di ingaggio, di durata annuale, attraverso il quale si stabiliva il corrispettivo che la società era tenuta a versare all'atleta a fronte della sua attività.

Dal tesseramento sorgeva, quindi, il vincolo che conferiva alla società il potere esclusivo di disporre delle sue prestazioni, senza necessità di alcun consenso da parte del calciatore.

Alla scadenza del contratto, il calciatore restava vincolato alla associazione sportiva, potendo così scegliere tra la stipula di un

⁶⁴ Sulle vicende del vincolo E. LUBRANO, op. cit. pag. 95.

nuovo contratto di lavoro con l'associazione per la quale era già tesserato, semmai a condizioni meno vantaggiose, e il rimanere completamente fermo, non potendo giocare per un'altra società proprio a causa del vincolo, così non avendo più alcuna libertà contrattuale.

Perché un giocatore potesse trasferirsi ad un'altra associazione sportiva, era necessario che la società di appartenenza rinunciasse al vincolo, permettendo così alla società cessionaria di far sorgere un nuovo vincolo mediante il tesseramento.

Per quanto riguarda la durata del vincolo solitamente era a tempo indeterminato; tuttavia, per gli atleti minorenni era solitamente annuale, volendo così garantire agli stessi la possibilità di formarsi presso diverse società ed anche in considerazione del minor interesse economico delle società sportive nei loro confronti.⁶⁵

Sulla natura giuridica del vincolo sportivo, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato varie ipotesi: secondo una parte della dottrina, alla luce della natura subordinata del rapporto sportivo, il vincolo del calciatore verso la società di appartenenza rappresenterebbe una sorta di patto di non concorrenza, secondo quanto previsto dall'art. 2125 c.c.; pertanto, nell'ipotesi di trasferimento del calciatore si verificherebbe da parte della società cedente una rinuncia allo stesso, dietro il pagamento di un corrispettivo.

Secondo un altro orientamento il vincolo determinerebbe un divieto di recesso unilaterale da parte del lavoratore e, pertanto, in contrasto

⁶⁵ In tal senso Tosetto – Manescalchi, *Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associazioni di calcio e calciatori*, in Foro Pad., 1951, III, pag. 49

con il principio libertà di scelta dell'attività lavorativa di cui agli artt. 2118 del c.c. e con l'art. 4 della Costituzione⁶⁶.

Al di là della diversa interpretazione che si intendeva dare al vincolo sportivo, la certezza è che questo rappresentasse una condizione estremamente gravosa per il giocatore, alla quale – come già visto nella parte che precede, ha inteso porre rimedio proprio l'art. 16 della Legge n. 91 del 1981 e ciò in applicazione dell'art. 2, che sancisce il libero esercizio dell'attività sportiva professionistica e dilettantistica, in forma individuale e collettiva.

Come già visto, questa norma prevede che “le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come vincolo sportivo nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle Federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI in relazione all'età degli atleti, alla durata e al contenuto patrimoniale del rapporto con le società”.

Inoltre, per sopperire a quello che era il valore economico che il vincolo rappresentava per le società, all'art.6 veniva prevista una indennità di preparazione e promozione, determinata secondo i parametri fissati dalle rispettive federazioni a titolo di giusto indennizzo per la società che ha contribuito alla preparazione e promozione del calciatore, e quindi non solo all'addestramento, ma anche al miglioramento del suo livello atletico e della sua carriera sportiva.

⁶⁶ Pochini – Frediani, *Aspetti sostanziali e processuali del vincolo dei calciatori sportivi professionisti*, in Riv. Dir. Sport. 1967, I, 175 e ss.

Si è passati dunque da un sistema di vincolo ad un sistema di abolizione del vincolo e di previsione di un rapporto contrattuale a tempo determinato da uno a cinque anni di durata.

Pertanto, nella fase storica successiva alla l. n. 91/81, durante la vigenza di tale rapporto contrattuale, il prezzo di cessione del calciatore è soggettivamente determinato dalla propria società e pagato come prezzo della cessione del contratto da una società all'altra.

La cessione è consentita prima della scadenza del contratto soltanto con il consenso dell'atleta, secondo l'art. 5 l. n. 91/81; inoltre, una volta terminato il rapporto contrattuale, il prezzo di eventuale cessione del calciatore viene determinato in maniera oggettiva, ovvero in base ad un parametro economico, variabile secondo quanto stabilito dalla singola Federazione, ma comunque legato a criteri oggettivi prestabiliti dalla legge, quali l'età dell'atleta, la durata ed il contenuto patrimoniale del proprio rapporto contrattuale con la società, come indicato dallo stesso art. 16 l. n. 91/81.

Il sistema sopra descritto ha senza dubbio agevolato il regime dei trasferimenti, in quanto ha ancorato a criteri oggettivi (c.d. parametro) il prezzo di cessione del calciatore il cui contratto sia scaduto⁶⁷.

In sostanza, quindi, in tale fase storica, il prezzo di trasferimento del giocatore può essere stabilito insindacabilmente nella sua entità, dalla società che ha stipulato un contratto con lo stesso, soltanto per quanto riguarda i calciatori sotto contratto con tale società.

Alla scadenza del contratto, invece, la società con la quale il calciatore è tesserato può chiedere alla società che chiede di

⁶⁷ E. Lubrano, *op.cit.* pag. 95 e ss.

acquistarlo soltanto una c.d. indennità di preparazione e promozione stabilita secondo criteri oggettivi previsti dalle norme federali (ovvero c.d. parametro).

In ogni caso, una volta scaduto il contratto, la società che aveva stipulato il contratto con il calciatore, qualora non gli abbia rinnovato il contratto e non lo abbia ceduto ad un'altra società, deve comunque corrispondergli per un periodo di due anni il corrispettivo minimo federale e, al termine di tali due anni, il calciatore è libero di andare "a parametro zero" in qualsiasi società che lo richieda, come previsto dall'appendice delle NOIF.

Tale situazione di rapporti tra calciatore e società, per quanto evolutasi in senso più favorevole al calciatore, è comunque viziata da un'anomalia sotto il profilo giuridico: se, infatti, il pagamento di un prezzo, soggettivamente determinato, per il trasferimento di un calciatore sotto contratto può giustificarsi come corrispettivo per la cessione del contratto, non vi sono ragioni, dal punto di vista giuridico, per le quali, anche dopo l'avvenuta scadenza del contratto, una società interessata ad un calciatore, il cui contratto con la propria precedente società sia scaduto, non possa liberamente proporgli un nuovo contratto, ma sia costretta a pagare comunque un corrispettivo alla società con la quale tale calciatore era legato da un rapporto contrattuale⁶⁸.

L'esistenza di tale anomalia trova giustificazione proprio nell'art. 16 della L.91/81⁶⁹ che prevedendo un periodo transitorio di esistenza del vincolo, stabiliva un sistema di abolizione "graduale" dello stesso: la

⁶⁸ E. Lubrano, *op.cit.*, pag. 97.

⁶⁹ *Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge...*

scelta del legislatore è stata nel senso di evitare un brusco passaggio dal sistema contrattuale “impuro” ad un regime puro che vede il calciatore quale professionista libero di contrattare con una nuova società, allorchè il suo precedente contratto sia addivenuto ad una naturale scadenza.

La vera consacrazione della esistenza di tale sistema sarà raggiunta, come di seguito approfondito, in occasione della emanazione della sentenza della corte di Giustizia europea chiamata a decidere sul caso del calciatore Bosman.

2. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEL CALCIATORE NELLA UE: LA SENTENZA BOSMAN

La Corte di Giustizia della Comunità Europea, il 15 Dicembre del 1995, emanò una sentenza che avrebbe completamente ridisegnato il panorama giurisprudenziale in tema di libera circolazione dei calciatori.

La decisione trae origine dalle seguente fattispecie concreta: il calciatore belga Jean ò Marc Bosman giocava nella Jupiler League, alla stessa vincolato con un contratto la cui scadenza era prevista per il 1990; tuttavia, era sua intenzione passare a giocare con una squadra francese e precisamente la Dunkerque; questa società – nelle trattative intercorse con la società di provenienza – non propose una somma sufficiente a titolo di indennità, tanto che la stessa impedì il trasferimento del giocatore belga; oltre al divieto della Jupiler, altro

impedimento era rappresentato dal numero di giocatori stranieri già presenti nella squadra francese, in contrasto con quanto stabilito in materia dalle norme federali, ragion per cui la Dunkerque avrebbe dovuto, altresì, decidere per l'uscita di un altro suo giocatore straniero.

Dalle premesse di fatto sopra accennate, emerge subito un dato centrale: in quel momento storico – pur in presenza di un contratto tra squadra e calciatore arrivato a naturale scadenza – era comunque previsto in capo alla squadra cessionaria l'obbligo di versare un'indennità alla società cedente, pur non esistendo più con la stessa alcun legame contrattuale.

Fu così che il calciatore belga decise di portare il suo caso innanzi alla Corte di Giustizia Europea la cui decisione ridisegnò i principi vigenti in tema di mercato lavorativo calcistico, enunciando due regole fondamentali: da parte, l'illegittimità delle norme dei regolamenti federali che prevedevano limiti al tesseramento e alla utilizzazione di un certo numero di calciatori comunitari, in quanto comunque “stranieri” nei paesi comunitari e dall'altra, l'illegittimità dei regolamenti federali che sancivano il diritto per le società di avere un'indennità di preparazione e promozione derivante dalla cessione di un proprio calciatore ad un'altra società, anche dopo la scadenza del rapporto contrattuale per violazione di quanto stabilito dall'art. 48 del Trattato CEE che stabilisce il principio della libera circolazione dei lavoratori sul territorio comunitario.

Pertanto, la Corte di Giustizia statuì per l'operatività del principio di libera circolazione a tutto lo sport professionistico o semiprofessionistico, ovvero a tutti i giocatori che svolgono l'attività dietro il pagamento di una seppur minima retribuzione, in armonia

con il principio comunitario secondo il quale è da intendersi lavoratore chiunque svolga un'attività dietro il pagamento di un corrispettivo⁷⁰.

Come meglio sarà approfondito nel paragrafo che segue, stante il suo contenuto, la sopradetta sentenza ha avuto in concreto effetti diretti sia sul piano comunitario che su quello nazionale: a titolo esemplificativo, infatti, nell'ipotesi in cui un giocatore comunitario "appartenente" ad una società italiana – scaduto con la stessa il suo contratto – voglia trasferirsi ad altra società facente parte di uno stato comunitario e appartenente alla UEFA, la prima società nulla avrà a che pretendere a titolo di indennità di preparazione .

3. EFFETTI DEL CASO BOSMAN SULLA DISCIPLINA IN TEMA DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI.

Prima di approfondire gli effetti della celebre sentenza Bosman, è importante precisare che trattasi di sentenza resa in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE (ora art. 234) che, sostanzialmente, definisce in che modo debba essere interpretato l'art. 48 del Trattato, in quanto direttamente applicabile dai giudici nazionali.

La decisione della Corte di Giustizia è, quindi, vincolante non solo per le parti del giudizio ma ha altresì un'efficacia erga omnes, essendo i giudici nazionali vincolati ad interpretare il Trattato nel senso indicato dalla Corte europea.

Tale sentenza⁷¹ , come già specificato nel precedente paragrafo, ha trattato diverse questioni riguardanti:

⁷⁰ *Il Diritto Sportivo*, Mariano Sanino – Filippo Verde, CEDAM, pag. 253

- a) la libera circolazione dei lavoratori;
- b) le regole di concorrenza;
- c) i calciatori professionisti;
- d) i regolamenti sportivi sul trasferimento dei calciatori che obbligano la nuova società calcistica a pagare indennità alla società di provenienza;
- e) la limitazione del numero dei calciatori cittadini di altri stati membri che possono partecipare alle partite.

Le questioni sottoposte alla attenzione della Corte facevano riferimento non solo all'art. 48, ma anche agli artt. 85 e 86 del trattato CEE per via della violazione dei principi sulla concorrenza da parte delle norme federali che ponevano limiti alla circolazione dei calciatori incidendo sul mercato calcistico ed in particolar modo sulla libertà degli scambi.

Come già sopra accennato, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza in questione affermò che *"l'art. 48 del Trattato CE osta alla applicazione di norme emanate da federazioni sportive in forza delle quali un giocatore professionista, cittadino di uno stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società può essere ingaggiato da società di altro stato membro solo se questa abbia versato alla società di appartenenza un'indennità di trasferimento, preparazione o promozione"* aggiungendo che *"l'art. 48 del Trattato CE osta alla applicazione di norme emanate da federazioni sportive in forza delle quali, nelle partite che*

⁷¹ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 15 dicembre 1995, causa C. 415/93, ASBL Union Royale Belge des Sociétés de Football Association c/ Bosman; Royal Club Liegeois c/Bosman; Unione des Associations Européennes de Football UEFA c/ Bosman, in *Foro.it*, 1996.

organizzano le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri stati membri".

La sentenza-Bosman, partendo da una fattispecie concreta concernente la libera circolazione delle persone ed in particolare dei lavoratori nel settore dello sport professionistico, ha aperto scenari fortemente innovativi con conseguenze che sono andate ben oltre la decisione del caso concreto⁷².

La sentenza in questione, oltre a garantire la libera circolazione dei calciatori comunitari in ambito comunitario, ha soprattutto determinato quella che storicamente è stata l'innovazione di maggiore portata nell'evoluzione della figura del calciatore, in quanto, dichiarando l'illegittimità delle norme federali che prevedevano il pagamento di un'indennità per i trasferimenti del calciatore tra società anche dopo la scadenza del relativo contratto – come già anticipato nella prima parte di questo capitolo - ha sostanzialmente sancito il passaggio ad un "regime contrattuale puro", garantendo un effettivo "svincolo" al calciatore il cui contratto con la propria società sia scaduto, con l'effetto per questo, a scadenza del contratto, di potersi liberamente trasferire (senza che avvenga alcuna cessione) alla società che gli faccia l'offerta migliore; questa, dunque, dovrà pagare soltanto l'ingaggio del calciatore e non dovrà corrispondere alcun prezzo del trasferimento, né soggettivamente né oggettivamente determinato, alla sua precedente società⁷³.

Le società calcistiche, come effetto diretto delle innovazioni apportate dalla sentenza-Bosman, hanno provveduto

⁷² *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Mario P. Chiti - Guido Greco, Giuffrè, 2007, p. 1970.

⁷³ *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, seconda edizione, E. Lubrano, Roma 2011, p. 99.

immediatamente a rivedere i contratti dei propri giocatori e ad allungarne la durata in modo da garantirsi le prestazioni dei propri atleti, in particolare di quelli più prestigiosi.

Infatti, in tale fase storica, la posizione contrattuale del calciatore professionista è inevitabilmente molto più forte di prima, in quanto durante la vigenza del contratto, egli si trova "garantito" da tale contratto pluriennale (con tutti i benefici anche in ordine alla propria tranquillità economica almeno fino alla scadenza del contratto), mentre, alla scadenza di tale contratto, egli può andare liberamente (cioè senza problemi di accordo tra le società sul prezzo del suo trasferimento) alla società che gli propone la migliore offerta contrattuale⁷⁴.

Infine è importante precisare che la Corte di Giustizia, in considerazione proprio della piena coscienza della portata notevolmente innovativa della propria pronuncia, ha precisato che i principi da essa enunciati non si sarebbero dovuti applicare comunque alle situazioni già definite in precedenza (ad esempio cessioni di calciatori, il cui contratto era già scaduto, perfezionatesi prima della decisione della Corte, in relazione alle quali rimaneva comunque dovuta l'indennità di trasferimento), in particolare chiarendo che "l'effetto diretto dell'art. 48 del Trattato CE, come interpretato dalla presente sentenza, non può essere fatto valere con riguardo a situazioni giuridiche già definite (nella specie, a sostegno di rivendicazioni relative a indennità di trasferimento, formazione e promozione che, alla data di pubblicazione della sentenza, siano state

⁷⁴ *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, seconda edizione, E. Lubrano, Roma 2011, p. 99.

già pagate o siano ancora dovute in adempimento di una obbligazione sorta prima di tale data)”.

Dopo aver rappresentato il contenuto innovativo di tale decisione della Corte di Giustizia Europea, è facile comprendere la ragione per cui tale sentenza venga considerata quale “punto di non ritorno”⁷⁵ avendo avuto un impatto epocale sull’intero mondo del calcio mercato ed avendo aperto la strada ad una serie di ricorsi da parte degli atleti sui sistemi di transfer internazionale, così originando una serie di trattative che sfociarono nella emanazione nel 2001 delle FIFA Regulations governing the status and transfer of players.⁷⁶

4. LA SENTENZA WEBSTER

In questo lavoro di tesi, volto a fornire un quadro completo della normativa esistente in tema di status e trasferimenti dei calciatori, non è possibile esimersi dall’esaminare un ulteriore caso molto discusso del mondo dello sport, che ha visto come protagonista il giocatore Andy Webster.

Andy Webster, ex giocatore degli Hearts of Midlothian di Edimburgo, in Scozia, rappresenta il primo caso applicativo della nuova regolamentazione FIFA in tema di trasferimento di calciatori: questi, in data 31 Giugno 2003, stipulava con la sopradetta società un contratto avente scadenza nel luglio 2007; tuttavia, a seguito di un mancato accordo relativo alla possibilità di prolungare il suddetto

⁷⁵ Bastianon – Nascimbene, *Lo sport e il diritto comunitario*, a cura di Greppi – Vellano, *Diritto Internazionale dello sport*, Torino, 2005, pag. 250.

⁷⁶ Ivan Demuro e Tommaso Edoardo Frosini, *Calcio professionistico e Diritto*, pag. 16 e ss., 2009, Giuffrè.

rapporto, Webster – anche in virtù della mancata convocazione per numerose partite - decise di risolvere il proprio contratto.

In un primo momento, decise di avvalersi di quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento FIFA secondo il quale “se la società non adempie ai termini ed alle condizioni del contratto, il calciatore può, trascorsi quattordici giorni dall'intimazione alla società, recedere dal proprio contratto”⁷⁷; successivamente, con l'assistenza della Associazione Scozzese dei Calciatori Professionisti, in virtù della decorrenza dei tre anni del c.d. periodo protetto, comunicò la propria volontà di risolvere il rapporto contrattuale senza giusta causa, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento FIFA rubricato “Conseguenze della risoluzione di contratto senza giusta causa”, secondo il quale qualsiasi calciatore può risolvere unilateralmente il contratto con la propria società al di fuori del periodo protetto.

Come già evidenziato nei paragrafi che precedono, per periodo protetto si intendono “tre stagioni intere o tre anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso prima del 28° compleanno del Professionista, ovvero un periodo di due stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso dopo il 28° compleanno del professionista”.

Non è superfluo in questa sede, ove è possibile vedere l'applicazione concreta della normativa precedentemente esaminata, seppur quale fattispecie astratta, ricordare la differenza tra i trasferimenti

⁷⁷ *Il Caso Webster: un nuovo Bosman*, di Juan de Dios Crespo Pérez, Rivista di Diritto e d Economia dello Sport, Vol.IV, Fasc. 1, 2008

internazionali, ai quali si applica la norma suddetta e quelli nazionali, per i quali – come evidenziato nel secondo capitolo di questo lavoro – l’operatività di tale disciplina è subordinata alla previsione di tale articolo, da parte della federazione – nella propria regolamentazione. Tornando all’esame del caso Webster, nel mese di Agosto 2006, il calciatore aveva siglato un contratto con il Wigan della durata di tre anni; conseguentemente nel novembre successivo l’Hearth of Midlothian, ex società di appartenenza di Webster, aveva convenuto sia lo stesso che il Wigan innanzi alla DRC (Dispute Resolution Chamber) della FIFA chiedendo che il primo fosse condannato al pagamento dell’indennità per il recesso dal contratto e quest’ultima da estendersi al Wigan, in quanto solidalmente responsabile per aver indotto il calciatore al recesso del contratto, chiedendo altresì, un risarcimento di 5.037.311 sterline; inoltre richiese da una parte che il calciatore per un arco temporale di due mesi non prendesse parte ad alcuna partita di livello professionale e, dall’altra, fosse fatto divieto alla nuova società di ingaggiare un altro calciatore nel periodo di iscrizione.

La DRC della FIFA accoglieva parzialmente l’istanza degli scozzesi, condannando Webster ed il Wigan al pagamento in solido di 625.000 sterline e che il calciatore per un periodo di due settimane a far data dall’inizio della stagione ufficiale, non giocasse alcuna partita ufficiale, in particolare, precisando che “un calciatore non può, in alcun modo comprare il suo contratto di lavoro pagando alla propria società solamente un importo pari al valore del residuo del periodo contrattuale”.

E’ interessante evidenziare alcuni dei parametri che la Dispute Resolution Chamber valutò al fine della quantificazione

dell'indennizzo: ai fine della decisione la DRC prese in considerazione il valore del residuo periodo contrattuale, il valore del contratto stipulato con la nuova società, la circostanza che il recesso del contratto fosse stato effettuato oltre il periodo protetto ed ancora gli anni di Webster con la vecchia società⁷⁸.

Successivamente, il Wigan e Webster impugnarono la sentenza di fronte al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) di Losana, innanzi al quale furono affrontate due questioni ovvero la quantificazione dell'indennità ex art. 17 Regolamento FIFA dovuta da Webster all'Heart of Midlothian a seguito del recesso e la sussistenza o meno della solidarietà del Wigan in ordine al pagamento della somma liquidata a titolo di indennità.

A tal proposito, è bene nuovamente ricordare che l'art. 17 del Regolamento FIFA prevede che in caso di risoluzione anticipata, il calciatore è tenuto a corrispondere alla società di appartenenza un indennizzo il cui ammontare, qualora non sia predeterminato nel contratto, sarà individuato dalla Camera di risoluzione delle controversie.

Il TAS emetteva un lodo arbitrale dichiarando il Wigan e Webster colpevoli, condannandoli al pagamento di una somma pari a 150.000 sterline alla formazione scozzese a titolo di indennità per la risoluzione del contratto e quindi per non aver dato la possibilità alla società scozzese di cedere Webster ad una società terza: in particolare, precisò che l'indennizzo previsto dall'art. 17 del Regolamento, secondo quanto stabilita dall'art. 20 e dell'allegato 4, non è influenzato dall'ammontare dell'indennità di formazione

⁷⁸ *Il Caso Webster: un nuovo Bosman*, di Juan de Dios Crespo Pérez, Rivista di Diritto e di Economia dello Sport, Vol.IV, Fasc. 1, 2008

pertanto, il compenso previsto dal nuovo contratto non può rappresentare un parametro al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo in caso di risoluzione fuori dal periodo protetto.

Diversamente la società Hearts insisteva sul valore del mercato di trasferimento e sul concetto di perdita di trasferire il calciatore; ragion per cui il TAS vide in questa argomentazione un richiamo ai principi vigenti prima della sentenza Bosman, quando la libera circolazione dei calciatori era limitata proprio dai costi di trasferimento.

Diversamente, l'organo di Losanna, dopo un'attenta disamina decretò che le offerte fatte pervenire al Wigan non potevano essere prese in considerazione, così come i costi sostenuti dall'Hearts alla precedente società per il trasferimento non potevano essere considerati ammortamenti e quindi non dovevano essere valutati al fine di quantificare l'indennizzo.

In conclusione l'operatività dell'art. 17 è possibile "salvo che non vi fosse stata apposta una clausola risolutiva nel contratto del calciatore": ragion per cui proprio la clausola risolutiva, così come avviene in Spagna e Brasile, potrebbe diventare la soluzione primaria per le società che vogliono escludere il meccanismo previsto nell'art. 17 del Regolamento.

Tuttavia è la giurisprudenza sempre diversa che deve, caso per caso, individuare il quantum dell'indennizzo, così limitando lo strumento offerto dall'art. 17 ai calciatori e agli agenti per svincolarsi dalle società: infatti, nel caso di Webster questi fu condannato a rimborsare il solo valore del residuo contrattuale perché nel caso di specie non sussistevano altri elementi quali un'offerta avanzata da

un'altra società - come fu invece per il caso Mexes – o un ammortamento residuo di un precedente contratto.

Tale precisazione è necessaria al fine di chiarire che restano sempre possibili decisioni non conformi al caso Webster laddove sia esistente una indennità prevista nel contratto o sia provata una reale offerta di un'altra società e quindi di un lucro cessante provato.

BIBLIOGRAFIA

P. BARILE, La Corte di giustizia della Comunità europea e i calciatori professionisti, in Giur. It., 1977,I,1, c.1409 ss.

BASTIANON - NASCIMBENE, Lo sport e il diritto comunitario, a cura di GREPPI - VELLANO, Diritto internazionale dello sport, Torino, 2005, p. 250.

F. BIANCHI D'URSO, Attività sportiva e libera circolazione nella CEE, in Dir. lav.,1992, I, p.482ss.

F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, La nuova disciplina del lavoro sportivo, in Riv. dir.sport., 1982, p. 1 ss.

R. BORRUSO, Lineamenti del contratto di lavoro sportivo, in Riv. dir. sport., 1963, p. 52;

CANTAMESSA-RICCIO-SCIANCELEPORE, Lineamenti di diritto sportivo, 2008, Giuffrè,p.151.

M. P. CHITI - G. GRECO, Trattato di diritto amministrativo europeo, Giuffrè, 2007, p. 1970.

V. CIANCHI, "Problemi della prestazione atletica degli "azzurri", in Dir. lav., 1992, II, p.14 e ss.

M. COLUCCI, Il rapporto di lavoro nel mondo dello Sport, in Lo sport e il diritto, M. COLUCCI(a cura di), Jovene, Napoli ,2004, p. 21

J. CRESPO PEREZ, Il Caso Webster: un nuovo Bosman, , Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Vol.IV, Fasc. 1, 2008.

M. DE CRISTOFARO, Problemi attuali di diritto sportivo, in Dir. lav., 1989, I, p. 97.

R. DE LUCA TAMAJO, Il tempo nel rapporto di lavoro, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1986,p. 460.

DEMURO - FROSINI, Calcio professionistico e diritto, Giuffrè, 2009, p. 16 e ss.

D. DURANTI, L'attività sportiva come prestazione di lavoro, in Riv. it dir. lav., 1983, I, p. 706.

L.FORLATI PICCHIO, Discriminazioni nel settore sportivo e comunità europee, in Riv. dir. int.,1976.

D. GASPARI, Non si fa goal solo sul campo, terza edizione, Edizioni del Faro, 2013.

S. GRASSELLI, L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo, in Foro it., 1971, IV, p. 44.

P. ICHINO, Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro, vol. I, Milano, 1984, p. 60.

A. LENER, Una legge per lo sport?, in Foro it., 1981, p. 298.

E. LUBRANO, L'ordinamento giuridico del giuoco calcio, seconda edizione, Roma 2011.

A. MARTONE, Osservazioni in tema di lavoro sportivo, in Riv. dir. sport., 1964, p. 117;

E. PICCARDO, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti-Commento all'art. 2, in Nuove Leggi civ. comm., 1982, p.563.

F. ROTUNDI, La Legge 23 marzo 1981, n. 91 e il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future, in Riv. Dir. Sport., 1990.

M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, terza edizione, Cedam, 2011.

I. TELCHINI, *Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistica*, in *Diritto comunitario e degli scambi commerciali*, 1996, p. 335.

G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, p. 209.

AA.VV., *Diritto dello Sport*, Le Monnier, 2009.